

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 101/01	Parere 1/03: Domanda di parere presentata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE Domanda di parere presentata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE	1
2003/C 101/02	Sentenza della Corte 6 marzo 2003 nella causa C-41/00 P: Interporc Im- und Export GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom — Accesso ai documenti — Documenti in possesso della Commissione ed emessi dagli Stati membri o da paesi terzi — Regola dell'autore»)	1
2003/C 101/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2003 nella causa C-240/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese («Direttiva 79/409/CEE — Protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat — Zone di protezione speciale»)	1
2003/C 101/04	Sentenza della Corte 25 febbraio 2003 nella causa C-326/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis): Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) contro Vasileios Ioannidis («Previdenza sociale — Ricovero ospedaliero del titolare di una pensione in occasione di un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede — Condizioni di presa a carico — Artt. 31 e 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 31 e 93 del regolamento (CEE) n. 574/72») ..	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 febbraio 2003 nella causa C-327/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Santex SpA contro Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia («Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Termine di decadenza — Principio di effettività»)	3
2003/C 101/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 febbraio 2003 nella causa C-373/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vergabekontrollsenat des Landes Wien): Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH («Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Nozione di “amministrazione aggiudicatrice” — Organismo di diritto pubblico — Impresa di pompe funebri»)	3
2003/C 101/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 febbraio 2003 nella causa C-389/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento da parte di uno Stato — Artt. 23 CE e 25 CE — Tassa di effetto equivalente — Spedizioni transfrontaliere di rifiuti — Convenzione di Basilea — Regolamento n. 259/93 — Contributo ad un fondo di solidarietà»)	4
2003/C 101/08	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 febbraio 2003 nella causa C-409/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri — Discipline settoriali e disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente»)	5
2003/C 101/09	Sentenza della Corte 6 marzo 2003 nella causa C-466/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Immigration Adjudicator): Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department («Libera circolazione dei lavoratori — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Diritto per il coniuge di un lavoratore migrante di ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio di uno Stato membro»)	5
2003/C 101/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 marzo 2003 nella causa C-14/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Hannover): Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG contro Bezirksregierung Hannover («Organizzazione comune dei mercati — Latte e prodotti lattiero-caseari — Regime di aiuti al latte scremato — Validità del regolamento (CE) n. 2799/1999 — Competenza della Commissione [art. 11, n. 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999] — Principio di non discriminazione (art. 34, n. 2, CE) — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»)	6
2003/C 101/11	Sentenza della Corte 25 febbraio 2003 nella causa C-59/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/49/CEE — Libertà tariffaria e abolizione dei controlli preventivi o sistematici sulle tariffe e sui contratti — Raccolta di informazioni»)	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/12	Sentenza della Corte 6 marzo 2003 nella causa C-213/01 P: T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Banane — Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Calcolo del quantitativo annuale attribuito agli operatori — Importazione effettuata nel rispetto dei provvedimenti provvisori adottati da un giudice nazionale nel quadro di una domanda di provvedimenti urgenti — Ricorso per risarcimento») .	7
2003/C 101/13	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 27 febbraio 2003 nella causa C-320/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Lübeck): Wiebke Busch contro Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs KG («Parità di trattamento tra uomini e donne — Art. 2, n. 1, della direttiva 76/207/CEE — Protezione delle gestanti»)	7
2003/C 101/14	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 febbraio 2003 nella causa C-415/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale») ..	8
2003/C 101/15	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 marzo 2003 nella causa C-478/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Mandatari in materia di brevetti — Elezione di domicilio presso un mandatario abilitato — Art. 10 CE — Obbligo di cooperazione degli Stati membri»)	9
2003/C 101/16	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 marzo 2003 nella causa C-485/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal civile e penale di Trento): Francesca Caprini contro Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) («Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale nell'albo previsto a tale effetto come condizione preliminare all'iscrizione nel registro delle imprese»)	9
2003/C 101/17	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2003 nella causa C-6/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese («Inadempimento di uno Stato membro — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Indicazione di provenienza — Marchi regionali»)	10
2003/C 101/18	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 marzo 2003 nella causa C-211/02: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/66/CE nei termini prescritti»)	10
2003/C 101/19	Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 febbraio 2003 nelle cause riunite da C-307/00 a C-311/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): Oliehandel Koewit BV (procedimento C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (procedimento C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (procedimento C-309/00), Stork Veco BV (procedimento C-310/00), Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, già UTR Umwelt GmbH (procedimento C-311/00) contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Ambiente — Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti — Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati — Qualifica — Operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti — Obiezioni alle spedizioni — Fondamento — Spedizioni illegali»)	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/20	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2003 nella causa C-445/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Biella): Roberto Simoncello, Piera Boerio contro Direzione Provinciale del Lavoro («Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Impresa pubblica — Obblighi di comunicazione di assunzione — Irricevibilità»)	12
2003/C 101/21	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 5 dicembre 2002 nella causa C-461/01 P: Polyxeni Tessa e Andreas Tesses contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso — Aiuti di Stato — Decisione emessa in base all'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, terzo comma, CE) — Istanza di annullamento — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)	12
2003/C 101/22	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2003 nella causa C-23/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Office national de l'emploi contro Mohamed Alami («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Accordo di cooperazione CEE-Marocco — Art. 41 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Ambito di applicazione — Prestazione di disoccupazione»)	13
2003/C 101/23	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 27 febbraio 2003 nella causa C-82/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hof van Cassatie): Agence maritime Lalemant NV contro Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau e tra Malzfabrik Tivoli GmbH e Belgisch Interventie- en Restitutiebureau («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Presupposti per il pagamento — Uscita dal territorio geografico della Comunità — Nozione»)	13
2003/C 101/24	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 30 gennaio 2003 nella causa C-176/02 P: Laboratoire Monique Rémy SAS contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Ricorso di annullamento — Irricevibilità in ragione del carattere tardivo — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente irricevibile»)	14
2003/C 101/25	Causa C-6/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Koblenz, con ordinanza 4 dicembre 2002, nella causa Deponiezweckverband Eiterköpfe contro Land Rheinland-Pfalz	14
2003/C 101/26	Causa C-7/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 18 dicembre 2002, nella causa Société de produits Nestlé SA contro Unilever plc	15
2003/C 101/27	Causa C-26/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Naumburg, con ordinanza 8 gennaio 2003, nella causa 1. La città di Halle, 2. RPL Recyclingpark Lochau GmbH e 3. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/28	Causa C-31/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con ordinanza 17 dicembre 2002, nel procedimento promosso dalla Pharmacia & Upjohn S.p.A.	17
2003/C 101/29	Causa C-42/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 4 febbraio 2003	17
2003/C 101/30	Causa C-53/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Eptropi Antagonismou, con ordinanza 22 gennaio 2003, nella causa Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (SYFAIT) e a. contro Glaxosmithkline AEBE (successivamente nominata Glaxowellcome AEBE)	18
2003/C 101/31	Causa C-61/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 14 febbraio 2003	19
2003/C 101/32	Causa C-62/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 14 febbraio 2003	19
2003/C 101/33	Causa C-64/03: Ricorso della Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 14 febbraio 2003	20
2003/C 101/34	Causa C-73/03: Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 febbraio 2003	20
2003/C 101/35	Causa C-74/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca), con ordinanza 14 febbraio 2003, nella causa SmithKline Beecham p.l.c. contro Lægemiddelstyrelsen, con il sostegno di (1) Synthon BV e (2) Genthon BV ...	21
2003/C 101/36	Causa C-75/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 19 febbraio 2003	22
2003/C 101/37	Causa C-77/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Federale di Germania, presentato il 20 febbraio 2003	22
2003/C 101/38	Causa C-78/03 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 5 dicembre 2002, causa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum e. V. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2003 (via fax il 19 febbraio 2003)	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/39	Causa C-79/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 21 febbraio 2003	24
2003/C 101/40	Causa C-81/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 24 febbraio 2003 (fax 21 febbraio 2003)	24
2003/C 101/41	Causa C-82/03: Ricorso del 25 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	25
2003/C 101/42	Causa C-84/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 26 febbraio 2003	25
2003/C 101/43	Causa C-89/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 febbraio 2003	26
2003/C 101/44	Causa C-93/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 28 febbraio 2003	26
2003/C 101/45	Causa C-94/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 28 febbraio 2003	27
2003/C 101/46	Causa C-95/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles, 15ème chambre, con ordinanza 13 febbraio 2003, nella causa Vincenzo Piliego contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S.	27
2003/C 101/47	Causa C-99/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 4 marzo 2003	28
2003/C 101/48	Causa C-101/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — 1ª Sezione penale — con ordinanza 26 novembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Alfonso Galeazzo e Marco Benatti	28
2003/C 101/49	Causa C-102/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi — Ufficio per le indagini preliminari — con ordinanza 14 gennaio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico dei sigg. Gianfranco Casale e Giuseppe Eugenio Caroli	29
2003/C 101/50	Causa C-104/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con ordinanza 12 dicembre 2002, nella causa St. Paul Dairy Industries N.V. contro la société de droit belge Unibel Exser B.V.B.A.	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/51	Cancellazione dal ruolo della causa C-435/01	30
2003/C 101/52	Cancellazione dal ruolo della causa C-324/02	30
2003/C 101/53	Cancellazione dal ruolo della causa C-331/02	31
2003/C 101/54	Cancellazione dal ruolo della causa C-339/02	31
2003/C 101/55	Cancellazione dal ruolo della causa C-344/02	31
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 101/56	Sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2003 nella causa T-7/01, Norman Pyres contro Commissione delle Comunità europee (Agente temporaneo — Proroga del contratto — Durata)	32
2003/C 101/57	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2003 nella causa T-99/01: Mystery drinks GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio nazionale anteriore Mixery — Domanda di marchio comunitario figurativo MYSTERY — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»)	32
2003/C 101/58	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2003 nella causa T-333/01: Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee («PTOM — Ricorso per risarcimento danni — Obbligo di pubblicità e di controllo — Nesso di causalità») ...	32
2003/C 101/59	Sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2003 nella causa T-30/02, Wolfgang Leonhardt contro Parlamento europeo (Dipendenti — Nota di qualifica — Promozione — Modifica della normativa — Misure transitorie)	33
2003/C 101/60	Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2002 nella causa T-211/02: Tideland Signal Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Appalti pubblici — Rigetto di un'offerta — Omesso esercizio del potere di chiedere precisazioni in ordine alle offerte — Ricorso di annullamento — Procedimento accelerato»)	33
2003/C 101/61	Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2002 nella causa T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt e Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese»)	33



<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/62	Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2003 nella causa T-83/02, Jan Pflugradt contro Banca Centrale europea (Personale della Banca Centrale europea — Valutazione delle prestazioni lavorative — Atto di ricorso — Procedimento precontenzioso — Irricevibilità)	34
2003/C 101/63	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2003 nella causa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Dipendenti — Irricevibilità — Urgenza — Insussistenza)	34
2003/C 101/64	Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2003 nella causa T-253/02, Chafiq Ayadi contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Regolamento del Consiglio — Ricorso diretto contro il Consiglio e la Commissione — Irricevibilità parziale)	34
2003/C 101/65	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 19 dicembre 2002 nel procedimento T-320/02 R, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca Centrale europea (Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza)	35
2003/C 101/66	Causa T-380/02: Ricorso della società commerciale m.b.H. SUCCESS-MARKETING contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 dicembre 2002	35
2003/C 101/67	Causa T-32/03: Ricorso della Leder & Schuh AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 3 febbraio 2003	36
2003/C 101/68	Causa T-34/03: Ricorso del sig. André Hecq e del Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2003	37
2003/C 101/69	Causa T-36/03: Ricorso del sig. José Pedro Pessoa e Costa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 gennaio 2003	38
2003/C 101/70	Causa T-39/03: Ricorso della DaimlerChrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 febbraio 2003	38
2003/C 101/71	Causa T-40/03: Ricorso del sig. Julián Murúa Entrena contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), proposto il 10 febbraio 2003	39
2003/C 101/72	Causa T-43/03: Ricorso di La Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003	39
2003/C 101/73	Causa T-44/03: Ricorso del sig. Giorgio Lebedef e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2003	40

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/74	Causa T-45/03: Ricorso di Riva Acciaio S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 febbraio 2003	40
2003/C 101/75	Causa T-47/03: Ricorso del sig. Jose Maria Sison contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 febbraio 2003	41
2003/C 101/76	Causa T-48/03: Ricorso della Schneider Electric S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003	42
2003/C 101/77	Causa T-49/03: Ricorso della sig.ra Gunda Schumann contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 2003	43
2003/C 101/78	Causa T-50/03: Ricorso della Gyproc Benelux N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003	44
2003/C 101/79	Causa T-51/03: Ricorso della società Pi-Design AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 febbraio 2003)	45
2003/C 101/80	Causa T-53/03: Ricorso della BPB plc contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 febbraio 2003	45
2003/C 101/81	Causa T-54/03: Ricorso della società Lafarge SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 2003	46
2003/C 101/82	Causa T-55/03: Ricorso del sig. Philippe Brendel contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 febbraio 2003	47
2003/C 101/83	Causa T-56/03: Ricorso di Bioelettrica S.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 10 febbraio 2003	47
2003/C 101/84	Causa T-58/03: Ricorso di Acciaierie e Ferriere Leali Luigi s.p.a. in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2003	48
2003/C 101/85	Causa T-59/03: Ricorso della TQ3 Travel Solutions GmbH e della TQ3 Travel Solutions EMEA GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 febbraio 2003	49
2003/C 101/86	Causa T-60/03: Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2003	50



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 101/87	Causa T-61/03: Ricorso della Irwin Industrial Tool Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 18 febbraio 2003	50
2003/C 101/88	Causa T-62/03: Ricorso del sig. Georges Vassilakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 febbraio 2003	51
2003/C 101/89	Causa T-65/03: Ricorso della Fondation Alsace contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 febbraio 2003	51
2003/C 101/90	Causa T-69/03: Ricorso del sig. Miguel Angel Poveda Morillas contro Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2003	52
2003/C 101/91	Causa T-76/03: Ricorso del sig. Herbert Meister contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 febbraio 2003	52
2003/C 101/92	Causa T-83/03: Ricorso del sig. Tomás Salazar Brier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003	53
2003/C 101/93	Cancellazione dal ruolo della causa T-305/01	53
2003/C 101/94	Cancellazione dal ruolo della causa T-84/02	53
2003/C 101/95	Cancellazione dal ruolo della causa T-244/02	54
2003/C 101/96	Cancellazione dal ruolo della causa T-345/02	54

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 101/97	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 83 del 5.4.2003	55
---------------	--	----



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di parere presentata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE**(Parere 1/03)**

(2003/C 101/01)

Il Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Schutte e J.-P. Hix, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di parere ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 marzo 2003.

Il Consiglio dell'Unione europea chiede alla Corte di giustizia di rispondere alla seguente questione:

Se la conclusione della nuova Convenzione di Lugano, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come indicata ai punti 8-12 della presente memoria, rientri completamente nella competenza esclusiva della Comunità o in una competenza concorrente tra la Comunità e gli Stati membri.

SENTENZA DELLA CORTE**6 marzo 2003**

nella causa C-41/00 P: Interporc Im- und Export GmbH contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom — Accesso ai documenti — Documenti in possesso della Commissione ed emessi dagli Stati membri o da paesi terzi — Regola dell'autore»)

(2003/C 101/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-41/00 P, Interporc Im- und Export GmbH, con sede in Amburgo (Germania), (avvocato: ll'avv.

G.M. Berrisch), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) 7 dicembre 1999, causa T-92/98, Interporc/Commissione (Racc. pag. II-3521), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor U. Wölker), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e P. Jann, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Interporc Im- und Export GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 149 del 27.5.2000.

SENTENZA DELLA CORTE**(Sesta Sezione)****6 marzo 2003**

nella causa C-240/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica finlandese ⁽¹⁾

(«Direttiva 79/409/CEE — Protezione degli uccelli selvatici e dei loro habitat — Zone di protezione speciale»)

(2003/C 101/03)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-240/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Paasivirta e R.B. Wainwright) contro Repub-

blica finlandese (agente: signora T. Pynnä), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo proceduto alla classificazione completa e definitiva delle zone di protezione speciale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, R. Schintgen e C. Gulmann (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica di Finlandia, non avendo proceduto alla classificazione definitiva e completa delle zone di protezione speciale situate nel suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
- 2) *La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 247 del 26.8.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

25 febbraio 2003

nella causa C-326/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis): Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) contro Vasileios Ioannidis (¹)

(«Previdenza sociale — Ricovero ospedaliero del titolare di una pensione in occasione di un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede — Condizioni di presa a carico — Artt. 31 e 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 31 e 93 del regolamento (CEE) n. 574/72»)

(2003/C 101/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-326/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) e Vasileios Ioannidis domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 31 e 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096 (GU L 335, pag. 10), degli artt. 31 e 93 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, degli artt. 56 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 49 CE), e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), nonché dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 25 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3096, deve essere interpretato nel senso che il beneficio delle prestazioni in natura garantite da questa disposizione ai titolari di pensioni che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di residenza non è subordinato alla condizione che la malattia che ha richiesto le cure in questione si sia manifestata in modo improvviso in occasione di tale soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie. Tale disposizione osta pertanto a che uno Stato membro subordini il detto beneficio ad una condizione del genere.*
- 2) *L'art. 31 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, osta a che uno Stato membro subordini il beneficio delle prestazioni in natura garantite da questa disposizione a una qualsiasi procedura d'autorizzazione.*
- 3) *L'erogazione e la presa a carico dei costi delle prestazioni in natura di cui all'art. 31 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, devono di norma avvenire in conformità al combinato disposto di questo articolo e degli artt. 36 dello stesso regolamento e 31 e 93 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95.*

- 4) Qualora risulti che l'istituzione del luogo di dimora si è ingiustamente rifiutata di erogare le prestazioni in natura di cui all'art. 31 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, e che l'istituzione del luogo di residenza — dopo essere stata informata di tale rifiuto — ha omesso di contribuire ad agevolare, come è suo obbligo, un'applicazione corretta di tale disposizione, spetta a quest'ultima istituzione, salvo un'eventuale responsabilità dell'istituzione del luogo di dimora, rimborsare direttamente all'assicurato il costo delle cure che egli ha dovuto sostenere, così da garantire a quest'ultimo un livello di presa a carico equivalente a quello di cui avrebbe beneficiato se le disposizioni del detto articolo fossero state rispettate.
- 5) In quest'ultima ipotesi, gli artt. 31 e 36 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, e 31 e 93 del regolamento n. 574/72, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3096/95, ostano a che una disciplina nazionale subordini un siffatto rimborso al rilascio di un'autorizzazione a posteriori, che viene concessa solo se venga dimostrato che la malattia che ha richiesto le cure in questione si è manifestata in modo improvviso in occasione del soggiorno, rendendo le dette cure immediatamente necessarie.

(1) GU C 335 del 25.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 febbraio 2003

nella causa C-327/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia): Santex SpA contro Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia⁽¹⁾

(«Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di appalti pubblici — Termine di decadenza — Principio di effettività»)

(2003/C 101/05)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-327/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Santex SpA e Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia, con l'intervento di: Sca Mölnlycke SpA, Artsana SpA e Fater SpA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 22 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e dell'art. 6, n. 2, UE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa — una volta accertato che un'autorità aggiudicatrice con il suo comportamento ha reso impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario a un cittadino dell'Unione leso da una decisione di tale autorità — impone ai giudici nazionali competenti l'obbligo di dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sull'incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un'impugnazione proposta contro la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme nazionali di decadenza in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non è più possibile invocare una tale incompatibilità.

(1) GU C 36 del 4.11.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2003

nella causa C-373/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Vergabekontrollsenat des Landes Wien): Adolf Truley GmbH contro Bestattung Wien GmbH⁽¹⁾

(«Direttiva 93/36/CEE — Appalti pubblici di forniture — Nozione di "amministrazione aggiudicatrice" — Organismo di diritto pubblico — Impresa di pompe funebri»)

(2003/C 101/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-373/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien

(Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Adolf Truley GmbH e Bestattung Wien GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La nozione di «bisogni di interesse generale» di cui all'art. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture è una nozione autonoma del diritto comunitario.*
- 2) *I servizi mortuari e di pompe funebri possono rispondere a un bisogno di interesse generale. Il fatto che un ente locale abbia l'obbligo legale di provvedere ai funerali — e, all'occorrenza, di sostenerne i costi — qualora questi ultimi non siano stati organizzati entro un determinato termine dopo il rilascio del certificato di decesso rappresenta un indizio dell'esistenza di tale bisogno di interesse generale.*
- 3) *L'esistenza di una concorrenza articolata consente, di per sé, di concludere per la mancanza di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale. Spetta al giudice a quo valutare l'esistenza o meno di tale bisogno tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali i fatti che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività.*
- 4) *Un mero controllo a posteriori non soddisfa il criterio del controllo della gestione figurante all'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino della direttiva 93/36. Soddisfa per contro detto criterio una situazione in cui, da un lato, i poteri pubblici controllano non solo i conti annuali dell'organismo considerato, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente e, dall'altro, gli stessi poteri pubblici sono autorizzati a visitare i locali e gli impianti aziendali del suddetto organismo e a riferire sul risultato di tali verifiche a un ente locale che detenga, tramite un'altra società, il capitale dell'organismo di cui trattasi.*

(¹) GU C 372 del 23.12.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2003

nella causa C-389/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Artt. 23 CE e 25 CE — Tassa di effetto equivalente — Spedizioni transfrontaliere di rifiuti — Convenzione di Basilea — Regolamento n. 259/93 — Contributo ad un fondo di solidarietà»)

(2003/C 101/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-389/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor J.C. Schieferer) contro Repubblica federale di Germania (agente: signora B. Muttelsee-Schön, assistita dal signor H.-J. Koch), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica federale di Germania, promulgando il Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) [legge relativa alla sorveglianza e al controllo dei trasferimenti transfrontalieri di rifiuti (legge relativa ai trasferimenti di rifiuti)] del 30 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2771), che istituisce un fondo di solidarietà per la reintroduzione dei rifiuti e impone a coloro che effettuano esportazioni di rifiuti, in particolare verso altri Stati membri, di versare contributi a questo fondo, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 23 CE e 25 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Assoggettando le spedizioni di rifiuti verso altri Stati membri a un contributo obbligatorio al fondo di solidarietà per la reintroduzione di rifiuti, istituito dal Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) del 30 settembre 1994, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 23 CE e 25 CE.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 4 del 6.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

13 febbraio 2003

nella causa C-409/00: Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri — Discipline settoriali e disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente»)

(2003/C 101/08)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-409/00, Regno di Spagna (agente: signora M. López-Monís Gallego) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor D. Triantafyllou e signora S. Pardo), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 26 luglio 2000, 2001/605/CE, relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la Spagna ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il Ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Istituto di credito pubblico (GU 2001, L 212, pag. 34), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 2 e 4 della decisione della Commissione 26 luglio 2000, 2001/605/CE, relativa al regime di aiuti per l'acquisto di veicoli industriali al quale la Spagna ha dato esecuzione con la convenzione di cooperazione del 26 febbraio 1997 tra il Ministero dell'Industria e dell'Energia e l'Istituto di credito pubblico, sono annullati.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 28 del 27.1.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

6 marzo 2003

nella causa C-466/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Immigration Adjudicator): Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department ⁽¹⁾

(«Libera circolazione dei lavoratori — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Vantaggio sociale — Diritto per il coniuge di un lavoratore migrante di ottenere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio di uno Stato membro»)

(2003/C 101/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-466/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Immigration Adjudicator (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Arben Kaba e Secretary of State for the Home Department, domanda vertente sull'interpretazione dei principi generali del diritto che informano il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissechet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e P. Jann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La soluzione data dalla Corte alle questioni pregiudiziali nella sentenza 11 aprile 2000, causa C-356/98, Kaba, non sarebbe stata diversa se la Corte avesse tenuto conto del fatto che la situazione, nel diritto nazionale, del coniuge di un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e quella del coniuge di una persona «presente e stabilita» nel Regno Unito sono, secondo il giudice del rinvio, paragonabili sotto tutti i punti di vista salvo che per quanto riguarda la durata del periodo di soggiorno, anteriore alla domanda, richiesto ai fini della concessione di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio del Regno Unito. Atteso che le situazioni non sono paragonabili in diritto comunitario, la questione se una tale differenza di trattamento possa essere giustificata non è pertinente.

⁽¹⁾ GU C 61 del 24.2.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 marzo 2003

nella causa C-14/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del *Verwaltungsgericht Hannover*): *Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG* contro *Bezirksregierung Hannover* ⁽¹⁾

(«Organizzazione comune dei mercati — Latte e prodotti lattiero-caseari — Regime di aiuti al latte scremato — Validità del regolamento (CE) n. 2799/1999 — Competenza della Commissione [art. 11, n. 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999] — Principio di non discriminazione (art. 34, n. 2, CE) — Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento»)

(2003/C 101/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-14/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal *Verwaltungsgericht Hannover* (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG* e *Bezirksregierung Hannover*, domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'esame della questione proposta non ha rivelato alcun elemento in grado di inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

(1) GU C 79 del 10.3.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

25 febbraio 2003

nella causa C-59/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/49/CEE — Libertà tariffaria e abolizione dei controlli preventivi o sistematici sulle tariffe e sui contratti — Raccolta di informazioni»)

(2003/C 101/11)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-59/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora C. Tufvesson e signor A. Aresu) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal signor G. de Bellis), avente ad oggetto un ricorso diretto a fare constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1), nella misura in cui ha istituito e mantenuto in vigore un sistema di blocco delle tariffe applicabile a tutti i contratti d'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativi a un rischio situato sul territorio italiano, senza distinzione fra le compagnie d'assicurazione che hanno sede in Italia e le imprese d'assicurazione che vi svolgono le proprie attività tramite succursali o in regime di libera prestazione dei servizi, in violazione:

- a) del principio della libertà tariffaria e dell'abolizione dei controlli preventivi o sistematici delle tariffe e dei contratti, di cui agli artt. 6, 29, e 39 della predetta direttiva;
- b) delle disposizioni di cui all'art. 44 della stessa direttiva, relative al regime riguardante la raccolta di informazioni sull'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, sulla frequenza e il costo medio dei sinistri, e gli scambi fra le autorità di controllo dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante,

la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale:

sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 25 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Avendo istituito e mantenuto in vigore un sistema di blocco delle tariffe applicabile a tutti i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativi a un rischio situato sul territorio italiano, senza distinzione fra le compagnie di assicurazione che hanno sede in Italia e quelle che ivi svolgono le proprie attività tramite succursali o in regime di libera prestazione dei servizi, in violazione del principio della libertà tariffaria di cui agli artt. 6, 29, e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 134 del 5.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

6 marzo 2003

nella causa C-213/01 P: T. Port GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee (¹)

«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Banane — Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Calcolo del quantitativo annuale attribuito agli operatori — Importazione effettuata nel rispetto dei provvedimenti provvisori adottati da un giudice nazionale nel quadro di una domanda di provvedimenti urgenti — Ricorso per risarcimento»

(2003/C 101/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-213/01 P, T. Port GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania) (avvocato: l'avv. G. Meier), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 20 marzo 2001, nella causa T-52/99, T. Port/Commissione (Racc. pag. II-981),

procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K.-D. Borchardt e M. Niejahr), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.*
- 2) *La società T. Port GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2003

nella causa C-320/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Lübeck): Wiebke Busch contro Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs KG (¹)

«Parità di trattamento tra uomini e donne — Art. 2, n. 1, della direttiva 76/207/CEE — Protezione delle gestanti»

(2003/C 101/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-320/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Arbeitsgericht Lübeck (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Wiebke Busch e Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs KG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato

generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro deve essere interpretato nel senso che osta a che la lavoratrice, che prima della scadenza del congedo parentale intende essere reintegrata nel suo posto con il consenso del datore di lavoro, sia tenuta ad informare quest'ultimo del proprio stato di gravidanza se, a causa di taluni divieti posti dalla normativa sul lavoro, non potrebbe svolgere talune delle sue mansioni.*
- 2) *L'art. 2, n. 1, della direttiva 76/207 deve essere interpretato nel senso che osta a che un datore di lavoro possa, ai sensi del diritto nazionale, rimettere in discussione l'accordo da lui dato al reintegro di una lavoratrice nel suo posto prima della scadenza del congedo parentale per il motivo che avrebbe versato in errore sullo stato di gravidanza dell'interessata.*

(¹) GU C 303 del 27.10.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 febbraio 2003

nella causa C-415/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale»)

(2003/C 101/14)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-415/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. Valero Jordana e signora J. Adda) contro

Regno del Belgio (agente: signora C. Pochet), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo la Regione fiamminga né recepito l'art. 4, nn. 1 e 2, e l'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), né assicurato la delimitazione delle zone di protezione speciale situate sul suo territorio, opponibile ai terzi, né adottato i provvedimenti necessari a garantire che la classificazione di un sito in una zona di protezione speciale comporti automaticamente e simultaneamente l'applicazione di un regime di protezione e conservazione conforme al diritto comunitario, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, della medesima, come parzialmente modificato, a tenore dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), dall'art. 6, nn. 2-4, di quest'ultima direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo la Regione fiamminga, né recepito l'art. 4, nn. 1 e 2, e l'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, né assicurato la delimitazione delle zone di protezione speciale situate sul suo territorio, opponibile ai terzi, né adottato i provvedimenti necessari a garantire che la classificazione di un sito in zona di protezione speciale comporti automaticamente e simultaneamente l'applicazione di un regime di protezione e conservazione conforme al diritto comunitario, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, come modificato, a tenore dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dall'art. 6, nn. 2-4, di quest'ultima direttiva.*
- 2) *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

(¹) GU C 369 del 22.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

6 marzo 2003

nella causa C-478/01: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Mandatari in materia di brevetti — Elezione di domicilio presso un mandatario abilitato — Art. 10 CE — Obbligo di cooperazione degli Stati membri»

(2003/C 101/15)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-478/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Patakia) contro Granducato di Lussemburgo (agente: signor J. Faltz), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo mantenuto l'obbligo per i mandatari in materia di brevetti, in occasione di una prestazione di servizi, di essere domiciliati nel territorio lussemburghese ovvero, in mancanza, di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato, e avendo omesso di fornire informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge 20 luglio 1992, recante modifica del regime dei brevetti per invenzione (Mémorial A 1992, pag. 1530), nonché 19 e 20 della legge 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni (Mémorial A 1988, pag. 1494), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 49 CE e seguenti e 10 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Con riguardo all'obbligo dei mandatari in materia di brevetti di eleggere domicilio presso un mandatario abilitato in occasione di una prestazione di servizi e tenuto conto del fatto che il governo lussemburghese non ha fornito informazioni sulle modalità esatte di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 85, n. 2, della legge 20 luglio 1992, recante modifica del regime dei brevetti per invenzione, nonché 19 e 20 della legge 28 dicembre 1988, che disciplina l'accesso alle professioni di artigiano, di commerciante, di industriale e a talune libere professioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi, rispettivamente, degli artt. 49 CE e 10 CE.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 84 del 6.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

6 marzo 2003

nella causa C-485/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale civile e penale di Trento): Francesca Caprini contro Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ⁽¹⁾

«Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale nell'albo previsto a tale effetto come condizione preliminare all'iscrizione nel registro delle imprese»

(2003/C 101/16)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-485/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile e penale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente tra Francesca Caprini e Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo preponente o che

le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti.

(¹) GU C 44 del 16.2.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

6 marzo 2003

nella causa C-6/02: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato membro — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Indicazione di provenienza — Marchi regionali»)

(2003/C 101/17)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-6/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor H. van Lier e signora J. Adda) contro Repubblica francese (agenti: signor G. de Bergues e signora A. Colomb), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo la protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Salaisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardenne de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 28 CE, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione «Salaisons d'Auvergne» nonché ai marchi regionali «Savoie», «Franche-Comté», «Corse», «Midi-Pyrénées», «Normandie», «Nord-Pas-de-Calais», «Ardenne de France», «Limousin», «Languedoc-Roussillon» e «Lorraine», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombono in forza dell'art. 28 CE.
- 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 56 del 2.3.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

6 marzo 2003

nella causa C-211/02: Commissione delle Comunità europee
contro Granducato del Lussemburgo (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 97/66/CE nei termini prescritti»)

(2003/C 101/18)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-211/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signora C. Schmidt) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor N. Mackel), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 6 marzo 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, nei termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di detta direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 180 del 27.7.2002.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 febbraio 2003

nelle cause riunite da C-307/00 a C-311/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Raad van State): Oliehandel Koeweit BV (procedimento C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (procedimento C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (procedimento C-309/00), Stork Veco BV (procedimento C-310/00), Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, già UTR Umwelt GmbH (procedimento C-311/00) contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer⁽¹⁾

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Ambiente — Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti — Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti — Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati — Qualifica — Operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti — Obiezioni alle spedizioni — Fondamento — Spedizioni illegali»)

(2003/C 101/19)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti da C-307/00 a C-311/00, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Oliehandel Koeweit BV (procedimento C-307/00), Slibverwerking Noord-Brabant NV, Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (procedimento C-308/00), PPG Industries Fiber Glass BV (procedimento C-309/00), Stork Veco BV (procedimento C-310/00), Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, Afvalverbranding Zuid Nederland NV, Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, già UTR Umwelt GmbH (procedimento C-311/00) e Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), e della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE,

concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43), nonché sulla validità dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento n. 259/93, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass informato il giudice a quo che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, invitati gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare loro eventuali osservazioni al riguardo, ha emesso il 27 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le operazioni di recupero per riciclaggio o di recupero dei materiali o dei composti metallici o mediante riciclaggio o mediante recupero di altri materiali inorganici contemplate rispettivamente ai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, possono egualmente integrare il «recupero» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva. Dette operazioni non implicano necessariamente che la sostanza considerata fosse oggetto di un trattamento, a prescindere dal fatto che possa essere più volta utilizzata o che possa essere successivamente recuperata.*
- 2) *Un'operazione di trattamento di rifiuti non può essere qualificata contemporaneamente di smaltimento e di recupero ai sensi della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350. In presenza di un'operazione che, alla luce della sua sola formulazione, sia a priori riconducibile ad un'operazione di smaltimento contemplata dall'allegato II A della detta direttiva, o ad un'operazione di recupero contemplata dall'allegato II B di tale direttiva, occorre verificare, caso per caso, se lo scopo principale dell'operazione di cui trattasi è che i rifiuti possano adempiere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per soddisfare tale funzione, e accogliere, in siffatto caso, la qualifica di recupero.*
- 3) *La qualifica conferita a una particolare operazione di trattamento di rifiuti dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione non prevale sulla qualifica accolta dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in misura maggiore di quanto la qualifica data da queste ultime non prevalga su quella considerata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.*
- 4) *Dal sistema istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, consegue che qualora l'autorità competente dello Stato membro di spedizione ritenga che la finalità di una spedizione dei rifiuti sia stata a torto qualificata recupero nella notifica, quest'ultima autorità deve basare la sua obiezione alla spedizione sul motivo che deduce tale errore di qualifica, senza fare riferimento a talune delle disposizioni particolari del regolamento che, come, in particolare, l'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni dei rifiuti destinati allo smaltimento.*

5) Tenuto conto dell'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, la spedizione di oli usati la cui concentrazione di PCB è superiore a 50 ppm per il loro utilizzo come combustibile costituisce una spedizione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento n. 259/93, cui l'autorità competente è tenuta a opporsi basando la sua obiezione esclusivamente sul motivo che deduce siffatta illiceità senza fare riferimento a taluna delle disposizioni particolari del regolamento che precisano le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti.

(¹) GU C 335 del 25.11.2000.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

25 febbraio 2003

nella causa C-445/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Biella): Roberto Simoncello, Piera Boerio contro Direzione Provinciale del Lavoro (¹)

(«Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Impresa pubblica — Obblighi di comunicazione di assunzione — Irrricevibilità»)

(2003/C 101/20)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-445/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Biella nella causa dinanzi ad esso pendente tra Roberto Simoncello, Piera Boerio e Direzione Provinciale del Lavoro, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), nonché dell'art. 90 del Trattato CE (divenuto art. 86 CE), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 25 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Biella con ordinanza 18 ottobre 2001 è irricevibile.

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

5 dicembre 2002

nella causa C-461/01 P: Polyxeni Tessa e Andreas Tensas contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Ricorso — Aiuti di Stato — Decisione emessa in base all'art. 93, n. 2, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, terzo comma, CE) — Istanza di annullamento — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)

(2003/C 101/21)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-461/01 P, Polyxeni Tessa e Andreas Tensas, residenti a Larissa (Grecia) (avvocato: sig. A. Tensas), avente ad oggetto un ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 11 settembre 2001, causa T-270/99, Tessa e Tensas/Consiglio (Racc. pag. II-2401), diretto all'annullamento di tale ordinanza, emessa nel procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. J. Carbery e sig.ra D. Zahariou) e Repubblica ellenica (agenti: sigg. I. Chalkias e P. Mylonopoulos), la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C. Timmermans (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edwards e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 5 dicembre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Tessa e il sig. Tensas sopporteranno le proprie spese nonché quelle del Consiglio. La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 17 del 19.1.2002.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 febbraio 2003

nella causa C-23/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Office national de l'emploi contro Mohamed Alami ⁽¹⁾

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Accordo di cooperazione CEE-Marocco — Art. 41 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Ambito di applicazione — Prestazione di disoccupazione»)

(2003/C 101/22)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-23/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Office national de l'emploi e Mohamed Alami, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 12 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 41, n. 1, dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211, deve essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di concedere ad un lavoratore di nazionalità marocchina residente nel suo territorio il beneficio di un complemento di anzianità che aumenta l'importo di base dell'indennità di disoccupazione per il motivo che nessuna convenzione internazionale prevede la presa in considerazione dei periodi di attività lavorativa svolti dall'interessato in un altro Stato membro, mentre siffatta condizione non viene posta ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante.

(¹) GU C 97 del 20.4.2002.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 febbraio 2003

nella causa C-82/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hof van Cassatie): Agence maritime Lalemant NV contro Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau e tra Malzfabrik Tivoli GmbH e Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ⁽¹⁾

(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Agricoltura — Restituzioni all'esportazione — Presupposti per il pagamento — Uscita dal territorio geografico della Comunità — Nozione»)

(2003/C 101/23)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-82/02 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), nelle cause dinanzi ad esso pendente tra Agence maritime Lalemant NV e Malzfabrik Tivoli GmbH, Malteurop GIE, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau e tra Malzfabrik Tivoli GmbH e Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3826 (GU L 371, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 27 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3826, dev'essere interpretato nel senso che l'espressione «territorio geografico della Comunità» fa riferimento ad una nozione fisica e che non soddisfano la condizione in forza della quale il prodotto per cui siano state chieste restituzioni all'esportazione deve aver lasciato al territorio geografico della Comunità né l'assoggettamento del prodotto a controllo doganale né la sua sottoposizione al regime del deposito doganale.

(¹) GU C 131 dell'1.6.2002.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

30 gennaio 2003

**nella causa C-176/02 P: Laboratoire Monique Rémy SAS
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee — Ricorso di annullamento —
Irricevibilità in ragione del carattere tardivo — Ricorso
contro una pronuncia del Tribunale di primo grado manife-
stamente irricevibile»)**

(2003/C 101/24)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-176/02 P, Laboratoire Monique Rémy SAS, con sede in Grasse (Francia), (avvocato: sig.ra J.-F. Pupel), avente ad oggetto un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 21 marzo 2002, Laboratoire Monique Rémy/Commissione (T-128/01, Racc. pag. II-2139), e diretto all'annullamento di tale ordinanza, procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. A. Bordes), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente, sigg. P. Jann, A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 30 gennaio 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
- 2) La società Laboratoire Monique Rémy SAS è condannata alle spese.

(1) GU C 169 del 13.7.2002.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Koblenz, con ordinanza 4 dicembre 2002,
nella causa Deponiezweckverband Eiterköpfe contro
Land Rheinland-Pfalz**

(Causa C-6/03)

(2003/C 101/25)

Con ordinanza 4 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 8 gennaio 2003, nella causa Deponiezweck-

verband Eiterköpfe contro Land Rheinland-Pfalz, il Verwaltungsgericht Koblenz ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 5, n. 1, della direttiva relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, con gli obiettivi strategici di riduzione di determinati rifiuti biodegradabili destinati all'interramento, debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'art. 176 CE e discostandosi dalle misure menzionate dall'art. 5, n. 2, della direttiva, vale a dire la riduzione quantitativa dei rifiuti urbani biodegradabili ad una data percentuale del peso della quantità complessiva di rifiuti urbani biodegradabili, con riferimento ad un determinato anno solare, tali misure possano essere rafforzate con una disposizione nazionale di trasposizione dei detti obiettivi comunitari che subordina il deposito dei rifiuti urbani e dei rifiuti che possono essere smaltiti come i rifiuti urbani al rispetto del criterio di ripartizione chiamato «quota organica del residuo secco della sostanza originale» (definita in termini di perdita per ignizione o in termini di TOC).
 - 2) a) In caso di soluzione affermativa, se gli obiettivi comunitari riportati all'art. 5, n. 2, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che per il rispetto dei requisiti ivi citati, cioè
 - 75 % del peso a partire dal 16 luglio 2006,
 - 50 % del peso a partire dal 16 luglio 2009 e
 - 35 % del peso a partire dal 16 luglio 2016,

sia sufficiente, alla luce del principio comunitario di proporzionalità, una normativa nazionale la quale preveda che per i rifiuti urbani e per i rifiuti che possono essere smaltiti come i rifiuti urbani, a partire dal 1° giugno 2005, la quota organica del residuo secco della sostanza originale sia pari a ≤ 5 % massa se definita in termini di perdita per ignizione e a ≤ 3 % massa se definita in termini di TOC; a partire dal 1° marzo 2001 e fino al 15 luglio 2009 al più tardi, in singoli casi anche oltre, i rifiuti trattati con processi meccanico-biologici possano essere depositati solo qualora la quota organica del residuo secco della sostanza originale sia pari a ≤ 18 % massa se definita in termini di TOC, la biodegradabilità del residuo secco della sostanza originale sia pari a ≤ 5 mg/g se definita in termini di volatilità (AT₄) ovvero a ≤ 20 l/kg se definita in termini di tasso di formazione gassosa nel test di fermentazione (GB₂₁);

- b) in sede di valutazione delle conseguenze in caso di copertura di rifiuti non pretrattati con rifiuti pretrattati con processi termici o meccanico-biologici, se il principio comunitario di proporzionalità consenta un margine discrezionale ampio o restrittivo. Se dal principio di proporzionalità si possa dedurre la possibilità di compensare i rischi derivanti da rifiuti pretrattati solo meccanicamente con diverse misure di sicurezza.

(¹) Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 18 dicembre 2002, nella causa Société de produits Nestlé SA contro Unilever plc

(Causa C-7/03)

(2003/C 101/26)

Con ordinanza 18 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 2003, nella causa Société de produits Nestlé SA contro Unilever plc, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. In ordine ai marchi consistenti nella forma del prodotto, cosa debba intendersi per natura stessa del prodotto, di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104 (¹) in materia di marchi. In particolare, se tale natura sia determinata:
 - a) dalla designazione dei prodotti per i quali il marchio viene registrato (o richiesto);
 - b) dal tipo di prodotti per i quali il marchio viene usato, considerati quali articoli commerciali;
 - c) solamente dalla natura intrinseca dei prodotti non realizzati dall'uomo; ovvero
 - d) dalla forma del prodotto che lo distingue, nell'aspetto, da prodotti analoghi che si trovano in concorrenza con questo;
 - e) da altri elementi e, in tal caso, quali.
2. Se la semplice dimostrazione del fatto che la forma di un prodotto commercializzato viene riconosciuta, da una parte significativa del pubblico rilevante, come caratteristica dei prodotti di un determinato commerciante sia di

per sé sufficiente a provare che la forma stessa ha acquisito un carattere distintivo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva.

3. Qualora ciò sia insufficiente, se debba altresì essere dimostrato che la forma viene utilizzata come garanzia di origine commerciale e che il pubblico rilevante vi fa affidamento in tal senso.
4. Se il marchio tridimensionale abbia acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva, qualora la parte preponderante del pubblico riconosca il marchio tridimensionale come il prodotto di un commerciante, ma una significativa minoranza lo confonda con altre forme usate da altri commercianti.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GUL 40, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Naumburg, con ordinanza 8 gennaio 2003, nella causa 1. La città di Halle, 2. RPL Recyclingplark Lochau GmbH e 3. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna

(Causa C-26/03)

(2003/C 101/27)

Con ordinanza 8 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 2003, nella causa 1. La città di Halle, 2. RPL Recyclingplark Lochau GmbH e 3. Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, l'Oberlandesgerichts Naumburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- I. 1. Se l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (¹), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, integrata dall'art. 41 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (²), che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; (in prosieguo: la «direttiva di coordinamento delle procedure di ricorso»), imponga agli Stati membri di garantire un ricorso efficace e quanto più rapido possibile avverso la decisione dall'autorità aggiudicatrice di non aggiudicare un appalto pubblico mediante un procedimento conforme alle disposizioni delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

2. Se l'art. 1, n. 1, della direttiva di coordinamento delle procedure di ricorso imponga altresì agli Stati membri di garantire un ricorso efficace e quanto più rapido possibile avverso le decisioni assunte dalle autorità aggiudicatrici prima della formale indizione della gara d'appalto, in particolare avverso la decisione relativa alla questione, di carattere preliminare, se un determinato procedimento di acquisizione rientri o meno nell'ambito d'applicazione soggettivo o oggettivo delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, ovvero se in via di eccezione sussista una deroga alla normativa sugli appalti.
3. In caso di risposta positiva alla questione pregiudiziale sub II.1. e di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub II. 2., se uno Stato membro adempia all'obbligo di garantire un ricorso efficace e quanto più rapido possibile avverso la decisione dall'autorità aggiudicatrice di non aggiudicare un appalto pubblico mediante un procedimento conforme alle disposizioni delle direttive relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, nel caso in cui l'accesso alla procedura di ricorso venga concesso solamente con il raggiungimento di una fase formale determinata del procedimento di acquisizione, ad esempio a partire dall'avvio delle trattative scritte o orali con un terzo.
- II. 1. Si sottopongono alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1994⁽³⁾, nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre, 97/52/CE⁽⁴⁾ in prosieguo: la direttiva di coordinamento dei servizi: Presupponendo che un'amministrazione aggiudicatrice, quale un ente territoriale, intenda stipulare con un ente formalmente distinto da essa (in prosieguo: l'ente con cui si stipula il contratto) un contratto scritto a titolo oneroso avente ad oggetto servizi, il quale rientri nell'ambito d'applicazione della direttiva di coordinamento dei servizi; presupponendo inoltre che tale contratto non rappresenti, in via di eccezione, un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva di coordinamento dei servizi, in quanto l'ente con cui si stipula il contratto sia riconducibile alla pubblica amministrazione ovvero sia qualificabile come impresa dell'amministrazione aggiudicatrice (in prosieguo: «contratto in proprio esente da gara d'appalto»), questa Sezione intende sapere se la qualificazione di un tale contratto come contratto in proprio esente da gara d'appalto debba sempre escludersi qualora vi sia la semplice partecipazione societaria di un'impresa privata nell'ente con cui si stipula il contratto.
2. Nel caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale II. 1, a quali condizioni un ente in cui vi sia la partecipazione societaria di privati (in prosieguo: «società di partecipazione pubblica») è riconducibile alla pubblica amministrazione ovvero è qualificabile come impresa dell'amministrazione aggiudicatrice. In particolare:
- 2.1. Se, per poter qualificare una società di partecipazione pubblica come impresa dell'amministrazione aggiudicatrice con riferimento all'ampiezza e all'intensità del controllo, è sufficiente che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società stessa la sua «influenza dominante», ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE⁽⁵⁾, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, modificata dall'atto di adesione 1994⁽⁶⁾ nonché dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁷⁾ (in prosieguo: la «direttiva di coordinamento settoriale»).
- 2.2. Se l'influenza, giuridicamente prevista, che può esercitare il socio privato della società di partecipazione pubblica quanto all'individuazione degli obiettivi dell'ente con cui si stipula il contratto e/o quanto alle singole decisioni relative alla conduzione dell'impresa, escluda la qualificazione di quest'ultima come impresa dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2.3. Se, per poter qualificare una società di partecipazione pubblica come impresa dell'amministrazione aggiudicatrice, con riferimento al criterio dell'ampiezza e all'intensità del controllo, sia sufficiente un ampio potere direttivo in ordine alle decisioni relative alla stipulazione del contratto e alla fornitura dei servizi nella concreta procedura di acquisizione.
- 2.4. Se, per poter qualificare una società di partecipazione pubblica come impresa dell'amministrazione aggiudicatrice, con riferimento al criterio dello svolgimento della parte più importante della sua attività in favore dell'autorità aggiudicatrice, sia sufficiente che almeno l'80 % della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dalla società in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi all'autorità aggiudicatrice ovvero alle imprese ad essa collegate o ad essa riconducibili, ovvero, qualora la società mista non abbia ancora maturato un'attività triennale, sia sufficiente che possa prevedersi il rispetto della citata «norma dell'80 %».

(1) GU L 395, pag. 33.

(2) GU L 209, pag. 1.

(3) GU C 241, 1994, pag. 233.

(4) GU L 328, pag. 1.

(5) GU L 199, pag. 84.

(6) GU C 241, pag. 228.

(7) GU L 101, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania), con ordinanza 17 dicembre 2002, nel procedimento promosso dalla Pharmacia & Upjohn S.p.A.

(Causa C-31/03)

(2003/C 101/28)

Con ordinanza 17 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 gennaio 2003, nel procedimento promosso dalla Pharmacia & Upjohn S.p.A., il Bundesgerichtshof (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sul certificato protettivo»):

«Se al rilascio di un certificato protettivo complementare in uno Stato membro della Comunità sulla base di un medicinale per uso umano autorizzato nel detto Stato membro osti la circostanza che, prima della data stabilita dall'art. 19, n. 1, del regolamento sul certificato protettivo, in un altro Stato membro della Comunità sia stata rilasciata un'autorizzazione di immissione in commercio dello stesso prodotto in quanto medicinale veterinario, ovvero rilevi unicamente la data in cui il prodotto è stato autorizzato in quanto medicinale per uso umano nella Comunità».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 4 febbraio 2003

(Causa C-42/03)

(2003/C 101/29)

Il 4 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Thomas van Rijn, consigliere giuridico, e dalla sig.ra Sara Pardo Quintillán, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna,
 - non avendo stabilito i criteri adeguati di utilizzazione dei contingenti di pesca ad esso attribuiti per le

campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997;

- non avendo vegliato al rispetto della normativa comunitaria in materia di conservazione delle risorse mediante un sufficiente controllo delle attività di pesca e adeguate ispezioni dei pescherecci, degli scarichi e del registro delle catture per le campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997;
- non avendo vietato provvisoriamente la pesca ai pescherecci che battevano la sua bandiera o che erano registrati nel suo territorio, quando risultava che i contingenti ad esso assegnati per le campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 stavano per esaurirsi, ed avendola infine vietata solo quando i suddetti contingenti erano ormai stati superati;
- non avendo intentato azioni penali o amministrative nei confronti dei capitani o qualsiasi altra persona responsabile dell'eccedenza di pesca per le campagne di pesca 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83⁽¹⁾, dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92⁽²⁾, dell'art. 1 e dell'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87⁽³⁾, e dell'art. 2, dell'art. 21, nn. 1 e 2, e dell'art. 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93⁽⁴⁾;

- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 170/83, dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3760/92: tali disposizioni imponevano agli Stati membri un obbligo generale di stabilire, in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti, le modalità di utilizzazione dei contingenti che erano stati loro attribuiti. I dati relativi ai superamenti dei contingenti di pesca che figurano nei pareri motivati inviati alla Spagna riflettono globalmente la ripetizione nel tempo e la rilevanza dei superamenti accertati⁽⁵⁾. Essi dimostrano l'inadempimento da parte del Regno di Spagna dell'obbligo di stabilire, in conformità alla normativa comunitaria vigente, misure sufficientemente adeguate ed efficaci di utilizzazione dei contingenti di pesca che gli erano stati attribuiti per le campagne di pesca 1990-1997.

- Violazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2241/87 e dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93: la corretta gestione dei contingenti di pesca richiede anche corrispondenti attività di vigilanza e di controllo che

assicurino l'effettiva osservanza delle limitazioni alle possibilità di pesca. I dati relativi al superamento dei contingenti di pesca prima menzionati evidenziano che le autorità spagnole non hanno messo in moto in modo efficace le misure di controllo necessarie per prevenire i superamenti dei contingenti di pesca, in particolare nei casi di pesca in mancanza di contingenti, in concreto mediante un'adeguata ispezione degli scarichi e del registro delle catture e degli scarichi.

- Violazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 e dell'art. 21, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93: la Spagna non ha dato seguito con sufficiente diligenza alle informazioni ricevute sulle catture e sulla loro evoluzione, per cui la pesca delle popolazioni ittiche di cui si parla nei pareri motivati relativi alle campagne 1990 e 1997 è stata vietata troppo tardi, quando già erano stati superati i relativi contingenti di pesca.

Il rispetto dei contingenti costituisce un obbligo di per sé, il cui inadempimento non dipende dalla prova che siano stati causati pregiudizi ad altri Stati membri o che siano stati compromessi gli obiettivi di conservazione perseguiti, ponendo in pericolo la popolazione ittica considerata.

- Violazione dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2241/87 e dell'art. 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93: le autorità spagnole non hanno fornito dati utili e convincenti sulle azioni legali esercitate contro i responsabili del superamento dei contingenti di pesca e delle catture effettuate quando non si disponeva di contingenti di merluzzo e sgombro nel 1991, di merluzzo nel 1992, di merluzzo nel 1994, d'ippoglosso nero e di pesci trombetta nel 1995 o di «altre specie» nel 1996.

- (1) Regolamento del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24 del 27.1.1983, pag. 1).
- (2) Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).
- (3) Regolamento del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207 del 29.7.1987, pag. 1).
- (4) Regolamento del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).
- (5) In base alle informazioni inviate ufficialmente dalla Spagna: nel 1990, superamento del contingente di pesca per un totale di 1 186,6 tonnellate. Nel 1991, superamento del contingente di pesca per un totale di 1 728 tonnellate. Nel 1992, superamento del contingente di pesca per un totale di 2 196 tonnellate. Nel 1993, superamento del contingente di pesca per un totale di 179 tonnellate. Nel 1994, superamento del contingente di pesca per un totale di 378 tonnellate. Nel 1995, superamento del contingente di pesca per un totale di 3 209 tonnellate e 528 tonnellate in mancanza di contingente. Nel 1996, superamento del contingente di pesca per un totale di 39 tonnellate e 23 in mancanza di contingente. Nel 1997, superamento del contingenti di pesca per un totale di 72 tonnellate.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Epitropi Antagonismou, con ordinanza 22 gennaio 2003, nella causa Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (SYFAIT) e a. contro Glaxosmithkline AEBE (successivamente nominata Glaxowellcome AEBE)

(Causa C-53/03)

(2003/C 101/30)

Con ordinanza 22 gennaio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 2003, nella causa Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (SYFAIT) e a. contro Glaxosmithkline AEBE (successivamente nominata Glaxowellcome AEBE), la Epitropi Antagonismou ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di soddisfare integralmente gli ordinativi che le vengono inoltrati dai grossisti di prodotti farmaceutici, quando è diretto a restringere le attività di esportazione di questi ultimi e a limitare in tal modo il danno causato dal commercio parallelo, costituisca di per sé un comportamento abusivo ai sensi dell'art. 82 CE. Se sulla risposta a tale le questione influisca il fatto che il commercio parallelo è molto proficuo per i grossisti in ragione delle differenze di prezzo esistenti negli Stati membri a causa dell'intervento statale, cioè in ragione del fatto che il mercato dei prodotti farmaceutici non presenta condizioni di concorrenza assolute, essendo invece caratterizzato da un grado elevato di intervento da parte dello Stato. Infine se sia compito di un'autorità nazionale competente in materia di concorrenza applicare le regole comunitarie di concorrenza in modo indifferenziato ai mercati che funzionano in modo concorrenziale e a quelli in cui la concorrenza viene falsata dall'intervento statale.
2. Come si debba valutare l'eventuale carattere abusivo nel caso in cui la Corte giudichi che la restrizione del commercio parallelo, per le ragioni precedentemente esposte, non costituisce sempre una pratica abusiva, quando è posta in essere da un'impresa in posizione dominante.
 - 2.1. Se sia appropriato usare il criterio della percentuale di superamento del normale consumo nazionale e/o quello del danno che l'impresa in posizione dominante ha subito in termini di fatturato complessivo e di profitto complessivo. In caso di risposta affermativa come si debba determinare tale percentuale di superamento e quella del danno subito — consistendo quest'ultimo in una percentuale del fatturato e del profitto complessivo — al di sopra del quale il comportamento in esame è considerato abusivo.

2.2. Se debba essere seguita un'impostazione fondata sulla ponderazione degli interessi, e in caso di risposta affermativa, quali siano gli interessi che devono rientrare in tale ponderazione. Più specificamente:

- a) se sulla risposta influisca il fatto che il consumatore-paziente finale riceve un vantaggio economico limitato dal commercio parallelo.
- b) se debbano essere presi in considerazione, e in quale misura, gli interessi degli organismi socio-previdenziali ad ottenere farmaci meno cari.

2.3. Quali altri criteri e impostazioni possano essere considerati appropriati nel caso di specie.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 14 febbraio 2003

(Causa C-61/03)

(2003/C 101/31)

Il 14 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Ström e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 37 del Trattato Euratom non avendo fornito alla Commissione dati generali di qualsiasi progetto di smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di smantellamento del reattore Jason;
- condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 37 del Trattato Euratom di fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, derivanti dalle operazioni di smantellamento del reattore Jason, rendendo in questo modo impossibile per la Commissione determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 14 febbraio 2003

(Causa C-62/03)

(2003/C 101/32)

Il 14 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le misure necessarie ad adempiere gli obblighi ad esso imposti dagli artt. 1, lett. a), 1, lett. e), 1, lett. f), 2, n. 1, lett. b), 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE⁽²⁾, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù della direttiva e del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- 2) condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 91/156/CEE richiede agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro e non oltre il 1° aprile 1993, e di informarne immediatamente la Commissione. Conformemente all'art. 1, n. 2, pertanto gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla direttiva.

A seguito di una valutazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva comunicatale, la Commissione rilevava numerose incongruenze e lacune nell'attuazione operata dal Regno Unito e concludeva che gli artt. 1, lett. a), 1, lett. e), 1, lett. f), 2, n. 1, lett. b), 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e 14 della direttiva non erano stati correttamente recepiti nell'ordinamento giuridico del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Ricorso della Commissione delle Comunità Europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 14 febbraio 2003

(Causa C-64/03)

(2003/C 101/33)

Il 14 febbraio 2003 la Commissione della Comunità europee, rappresentata dal sig. Jürgen Grunwald, consigliere giuridico della Commissione delle Comunità europee e dal sig. Hans Støvlbæk, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio giuridico, Centre Wagner C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 29 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽¹⁾, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva.
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nonostante il termine per l'attuazione sia scaduto il 10 agosto 2000, la Repubblica federale di Germania non ha ancora attuato, o non ha attuato in misura sufficiente, una serie di disposizioni, e cioè:

- non ha attuato:
 - l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 7, n. 3 e l'art. 10, n. 3: evidentemente non vi sono «norme tecniche che determinino i requisiti minimi di progettazione tecnica e di funzionamento» per la «connessione al sistema di impianti LNG, impianti di stoccaggio, altri sistemi di trasporto o di distribuzione e linee dirette» idonee ad essere notificate e ad essere esaminate da un punto di vista tecnico. In ogni caso, la Commissione non è a conoscenza di tali norme tecniche, né queste le sono state comunicate;

- gli artt. 14-16: mancano disposizioni relative all'accesso alla rete. Il riferimento a divieti di concorrenza non è sufficiente, poiché questi non contengono regole di accesso;
- gli artt. 12 e 13: nella legislazione in materia di gas naturale manca una regolamentazione specifica relativa alla separazione e contabilità delle imprese di gas naturale integrate.
- non ha attuato in misura sufficiente:
 - art. 2: Le definizioni contenute in un atto comunitario, se, come nel presente caso, sono necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni di diritto comunitario tramite le autorità nazionali, devono essere trasposte correttamente in diritto nazionale;
 - art. 7, n. 2 e art. 10, n. 2: Le regole generali di concorrenza del diritto nazionale valgono solo per le imprese in posizione dominante e quindi non costituiscono un'attuazione sufficiente del divieto di discriminazione;
 - art. 15, n. 1 in combinato disposto con l'art. 17, n. 1: a differenza del settore dell'elettricità il diritto tedesco non prevede un obbligo di motivazione in caso di rifiuto di accesso alla rete;
 - art. 18 non sono stati né pubblicati né comunicati alla Commissione criteri per la definizione di clienti idonei;
 - art. 21, n. 2: l'autorità competente a risolvere le controversie ivi prevista non è stata designata.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

Ricorso del Regno di Spagna contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 febbraio 2003

(Causa C-73/03)

(2003/C 101/34)

Il 19 febbraio 2003, il Regno di Spagna, rappresentato dal sig. Santiago Ortiz Vaamonde, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 dicembre 2002 ⁽¹⁾, nella parte in cui dichiara che costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il Trattato l'abbuono di prestiti e garanzie ai titolari di aziende agricole e la proroga dei benefici fiscali al trasferimento di fondi rustici ed aziende;
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

(Sulla proroga di un determinato regime fiscale per i trasferimenti di terreni)

- Inesistenza di aiuti di Stato per mancanza di un vantaggio selettivo a favore di determinate imprese o produzioni: la misura implica un carico fiscale inferiore per il venditore del terreno e si ripercuote sul titolare (agricoltore) acquirente: non per l'entità dello stesso, bensì per la maggiore facilità di trovare terreni in vendita dovuta al gravame fiscale inferiore del plusvalore per il venditore.
- (In subordine) L'aiuto è compatibile sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti al settore agricolo: l'agricoltore che investe nell'acquisto del terreno, titolare di azienda prioritaria, soddisfa per definizione i requisiti di cui al punto 4.1 degli Orientamenti comunitari, in quanto a redditività economica dell'azienda e competenza professionale richieste per la concessione degli aiuti strutturali cofinanziati dall'Unione europea in base al regolamento all'epoca in vigore di miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole.

(Sull'abbuono di prestiti e garanzie ai titolari di aziende agricole)

- Inesistenza di aiuti ai sensi dell'art. 87 CE per mancanza di incidenza sugli scambi tra Stati membri: la misura spagnola consistente nel sovvenzionare prestiti era più che altro simbolica nei confronti di un settore che è stato seriamente minacciato nella sua redditività economica dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. Risulta paradossale che dia luogo ad una decisione di incompatibilità con il mercato comune una misura palliativa di così scarsa entità unitaria e adottata come alternativa ad

una riduzione cogente di portata molto maggiore e pubblicamente sconsigliata dalla Commissione, ma adottata in altri Stati membri come Francia, Germania o Italia. Non può sostenersi assolutamente che gli operatori spagnoli abbiano beneficiato di un vantaggio economico a cui non hanno avuto accesso quelli di altri Stati membri.

- (In subordine) Nel caso si concluda che sussistono aiuti di Stato, essi sono compatibili ai sensi dell'art. 87, n. 2, lett. b), CE: né l'obiettivo, né l'effetto del preteso aiuto era di avviare a perdite subite dall'agricoltore, bensì di agevolargli la concessione di prestiti da parte degli enti finanziari affinché essi sopperiscano alla mancanza di capitali causata dall'incremento sproporzionato di costi dovuto ai fortissimi aumenti del prezzo dei carburanti. Se in base alle raccomandazioni della Commissione di non ridurre né il IEH (imposta speciale sugli idrocarburi) né l'IVA non si adotta nessuna misura alternativa, gli agricoltori spagnoli assisteranno di fatto ad una perdita di competitività nei loro scambi rispetto agli Stati che hanno applicato riduzioni fiscali consentite, sebbene non raccomandate.
- (In subordine) Compatibilità delle misure ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

⁽¹⁾ relativa alle misure attuate in Spagna a favore del settore agricolo dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca), con ordinanza 14 febbraio 2003, nella causa SmithKline Beecham p.l.c. contro Lægemiddelstyrelsen, con il sostegno di (1) Synthon BV e (2) Genthon BV

(Causa C-74/03)

(2003/C 101/35)

Con ordinanza 14 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 febbraio 2003, nella causa SmithKline Beecham p.l.c. contro Lægemiddelstyrelsen, con il sostegno di (1) Synthon BV e (2) Genthon BV, l'Østre Landsret (Danimarca) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Q u e s t i o n e 1

Se sia compatibile con l'art. 4, terzo comma, punto 8, lett. a), sub iii), della prima direttiva sui medicinali (65/65/CEE⁽¹⁾ e relative modifiche), che un prodotto sia autorizzato secondo la procedura di domanda abbreviata quando una forma di sale del principio attivo del prodotto è sostituita rispetto alla forma di sale utilizzata nel prodotto di riferimento.

Q u e s t i o n e 2

Se la procedura di domanda abbreviata possa applicarsi se un richiedente, di propria iniziativa o su invito dell'autorità sanitaria nazionale, produce una documentazione supplementare sotto forma di determinate prove farmacologiche, tossicologiche o cliniche al fine di dimostrare che il prodotto è «essenzialmente simile» al prodotto di riferimento.

(¹) Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 19 febbraio 2003

(Causa C-75/03)

(2003/C 101/36)

Il 19 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Nicola Yerrell, in qualità di agente, con domicilio in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. accertare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti⁽¹⁾, o non essendosi assicurati che le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori mettersero in atto le disposizioni necessarie mediante accordo, e/o non avendo informato in merito la Commissione; e
2. condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, ai sensi del quale una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica un obbligo per gli Stati membri di attenersi al termine per l'esecuzione sancito dalla direttiva. Detto termine scadeva il 17 luglio 2001 senza che l'Irlanda avesse emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva cui si fa riferimento nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Federale di Germania, presentato il 20 febbraio 2003

(Causa C-77/03)

(2003/C 101/37)

Il 20 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Claudia Schmidt, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio giuridico, Centro Wagner, C 254, Kirchberg, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica Federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento, necessarie per trasporre la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli⁽¹⁾, la Repubblica Federale di Germania è venuta meno agli obblighi derivantile dalla detta direttiva.
2. condannare la Repubblica Federale di Germania alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Il termine prescritto per la trasposizione è scaduto fin dal 28 ottobre 2001.

(¹) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 5 dicembre 2002, causa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum e. V. contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2003 (via fax il 19 febbraio 2003)

(Causa C-78/03 P)

(2003/C 101/38)

Il 20 febbraio 2003 (via fax il 19 febbraio 2003), la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania e rappresentata dal sig. James Flett, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dal sig. Viktor Kreuzschitz, consigliere giuridico della Commissione europea, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) 5 dicembre 2002, causa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum e. V. contro Commissione delle Comunità europee (1).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 dicembre 2002, causa T-114/00, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum e. V. contro Commissione delle Comunità europee;
- pronunciarsi definitivamente sulla causa dichiarando il ricorso irricevibile, in quanto l'atto impugnato dalla ricorrente in primo grado non la riguarda individualmente ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE; o
- rinviare al Tribunale di primo grado il caso in relazione alla questione relativa all'irricevibilità; e
- condannare la ricorrente in primo grado alle spese nella causa T-114/00 e in questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore:

- dichiarando che la sua conclusione, secondo la quale l'atto giuridico impugnato riguarderebbe direttamente la ricorrente, non è in contraddizione con il fatto che l'atto impugnato è una misura di portata generale; e che l'atto giuridico impugnato incide sulla ricorrente in primo grado (o su uno dei suoi membri) a causa di certe

sue qualità particolari o di circostanze di fatto atte a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto. In tal modo, il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 230, 232 e 234 CE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia;

- fondando le sue affermazioni sul presupposto che il rapporto di concorrenza (in cui la concorrenza costituisce il criterio fondamentale) è diverso in relazione al criterio relativo all'interesse individuale ai sensi dell'art. 230 CE, nella sua applicazione nell'ambito degli aiuti di Stato per decisioni ai sensi dell'art. 88 n. 2, CE e dell'art. 88, n. 3, CE, così che per la ricevibilità valgono diversi criteri. Così il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 230, 232 e 234 CE nell'interpretazione datane dalla Corte;

- applicando un criterio relativo al rapporto di concorrenza (la posizione concorrenziale della ricorrente deve essere pregiudicata) che è diverso e meno rigoroso rispetto a quello enunciato dalla Corte di giustizia (la posizione concorrenziale della ricorrente deve essere sostanzialmente pregiudicata). In tal modo, il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 230, 232 e 234 CE nell'interpretazione datane dalla Corte;

- introducendo nella sentenza, di sua iniziativa, senza sentire la Commissione, né l'interveniente o la ricorrente in primo grado, un motivo non contenuto nell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 230 CE, cioè che la Commissione avrebbe deciso — ingiustificatamente — senza avviare la procedura a norma dell'art. 88, n. 2, CE. In tal modo, il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 230 CE, lo Statuto, il regolamento di procedura e un principio generale del diritto comunitario, vale a dire il diritto di difesa della Commissione;

- dichiarando che la posizione di negoziatrice della ricorrente in primo grado è stata lesa e che e di conseguenza l'atto giuridico impugnato la riguarda individualmente. In tal modo, il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 230, 232 e 234 CE nell'interpretazione datane dalla Corte, nonché lo Statuto, il regolamento di procedura e un principio generale del diritto comunitario, vale a dire il diritto di difesa della Commissione;

- non avendo esposto con sufficiente chiarezza i motivi su cui si fonda la sentenza impugnata. In tal modo, il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 253 CE;

- dichiarando, in merito all'affermazione della ricorrente in primo grado nella procedura relativa agli aiuti, che la ricorrente in primo grado da una parte non è stata sentita, dall'altra è stata sentita in misura tale da avere acquisito lo status di negoziatrice. Almeno con una di queste affermazioni, o, secondo la Commissione, con entrambe

queste affermazioni, il Tribunale ha travisato completamente la situazione e ha commesso un manifesto errore di valutazione. In tal modo, il Tribunale di primo grado ha violato gli artt. 230, 232 e 234 CE nonché lo Statuto e il regolamento di procedura.

(¹) GU C 44 del 22.2.2003.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 21 febbraio 2003

(Causa C-79/03)

(2003/C 101/39)

Il 21 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, avendo tollerato la pratica della caccia con vischio nella Comunidad Autónoma del País Valenciano, disciplinata dal decreto del Gobierno valenciano 12 settembre 2000, n. 135, con cui sono stabilite le condizioni e i requisiti per la concessione delle autorizzazioni eccezionali per la caccia di tordi tramite parany nella Comunidad Valenciana, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 8, n. 1, nonché dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE (¹), concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il «parany» è un impianto destinato alla caccia del tordo (²), in cui si utilizzano vergelli impregnati di vischio. Il vischio è un metodo di caccia non selettivo, conformemente alla lett. a) dell'allegato IV della direttiva 79/409/CEE e di conseguenza vietato dall'art. 8 della detta direttiva, dato che non può essere garantito che gli uccelli di una specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, o di altre specie migratrici protette o cinegetiche, non entrino nel «parany» e siano catturate dal vischio.

La Commissione osserva che esistono metodi alternativi per la cattura di tordi allo scopo di evitare danni alle coltivazioni, come la caccia con fucile e l'utilizzo di canne rumorose, nastri vibranti ad effetti acustici e ottici oppure un utilizzo combinato di tali metodi. Altre regioni spagnole (Andalusia, Castiglia La-Mancha, ecc.) possiedono grandi aree di olivi e vigneti, senza che la caccia con vischio sia autorizzata, e nelle quali si ritiene che la caccia con fucile in autunno e in inverno sia una misura protettiva adeguata.

Infine, poiché il «parany» è un metodo non selettivo e il numero degli esemplari catturati è elevato, l'eccezione di cui all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409/CEE non può essere applicata.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. SEE: capitolo 15, tomo 2, pag. 125.

(²) In concreto, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del decreto n. 135/2000, «le specie di cui è autorizzata la cattura sono unicamente le seguenti: tordo comune (*Turdus philomenus*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo sassello (*Turdus iliacus*) e tordela (*Turdus viscivorus*)».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 24 febbraio 2003 (fax 21 febbraio 2003)

(Causa C-81/03)

(2003/C 101/40)

Il 24 febbraio 2003 (fax 21 febbraio 2003), la Commissione delle Comunità europee rappresentata dalle sig.re Maria Patalisio, Consigliere presso il servizio legale della Commissione delle Comunità europee e Claudia Schmidt, membro del medesimo servizio, con domicilio eletto presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro dello stesso servizio, Centro Wagner, C 254, Luxembourg-Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, avendo vietato l'esercizio della libera professione di determinate attività paramediche (tecnico di laboratorio, di radiologia e ortottica) ai sensi del paragrafo 7a della Bundesgesetzes über die Regelung der gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz) (legge federale relativa alla regolamentazione dei servizi paramedici altamente qualificati) la Repubblica d'Austria ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 43 e 49 CE.
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'esercizio dell'attività paramedica di laboratorio, di radiologia, e di ortottica come attività lavorativa autonoma in Austria non è consentito. Ai fini dell'esercizio di queste tre professioni è necessario un rapporto di lavoro. Un membro di tali gruppi di attività professionale di un altro Stato membro, dove è usuale l'esercizio di tali attività come libera professione, non ha pertanto in Austria la possibilità di esercitare la sua attività come libera professione. Per quanto riguarda le misure nazionali, si è senza dubbio in presenza di un ostacolo frapposto alla libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

A parere della Commissione, gli argomenti avanzati dalla Repubblica d'Austria per giustificare tali misure non convincono. Non è stato dimostrato a sufficienza che rapporti di lavoro autonomi nei settori paramedici di cui trattasi siano in termini assoluti, o quantomeno, meglio, adatti ad assicurare un più elevato livello di tutela della salute. Il divieto contenuto nella normativa austriaca di esercitare tali attività come libere professioni costituisce una limitazione non giustificata, e pertanto una violazione, delle libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, garantite dagli artt. 43 e 49 CE.

Ricorso del 25 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-82/03)

(2003/C 101/41)

Il 25 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana, avendo trascurato di cooperare in modo leale con la Commissione in un caso riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 10 CE;
- b) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nel corso del 2000 la Commissione riceveva una denuncia di un operatore economico riguardante un caso di (presunta) cattiva applicazione nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 89/655/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 69/391/CEE).

Le autorità italiane, malgrado numerosi contatti stabiliti dalla Commissione, non hanno fornito alcuna informazione sul caso segnalato dal denunciante. Tale mancanza di trasmissione di informazioni ripetutamente chieste dalla Commissione costituirebbe un'inosservanza dell'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 10 CE, di cooperare in modo leale con le istituzioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 26 febbraio 2003

(Causa C-84/03)

(2003/C 101/42)

Il 26 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig.ri G. Valero Jordana e K. Wiedner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽¹⁾, e la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽²⁾, e, in particolare:
 - avendo escluso dall'ambito di applicazione del regio decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 2, con cui si approva il testo unico della legge sui contratti delle pubbliche amministrazioni, specificamente mediante l'art. 1, terzo comma di tale decreto, gli organismi

di diritto privato che soddisfano i requisiti indicati nei tre trattini dei rispettivi articoli 1, lett. b), n. 2, delle menzionate direttive;

- avendo escluso dall'ambito di applicazione del suddetto testo unico, in assoluto e mediante la lett. c) del paragrafo 1 dell'art. 3 del medesimo, gli accordi di collaborazione stipulati tra le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici, e, quindi, anche quelli che risultano contratti pubblici agli effetti delle suddette direttive;
- avendo consentito, nell'art. 141, lett. a), e nell'art. 182, lett. a) e g), di detto testo unico, che si faccia ricorso alla trattativa privata in due casi non previsti dalle menzionate direttive;

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dal diritto comunitario.

2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Risultano dalle conclusioni.

- _____
- (¹) GU L 199, pag. 1.
(²) GU L 199, pag. 54.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 febbraio 2003

(Causa C-89/03)

(2003/C 101/43)

Il 27 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo ommesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per

uso civile (¹), o comunque non avendo informato la Commissione in ordine alle citate disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa;

- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 30 giugno 1994.

- _____
- (¹) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 28 febbraio 2003

(Causa C-93/03)

(2003/C 101/44)

Il 28 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks e dal sig. Miguel França, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato e messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE (¹), sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 19 della detta direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2001.

- _____
- (¹) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 28 febbraio 2003**(Causa C-94/03)**

(2003/C 101/45)

Il 28 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen e dalle sig.re Lena Ström e Elisabetta Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 19 dicembre 2002 riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽¹⁾; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda della Commissione di annullare la decisione si basa su una violazione del Trattato derivante dalla errata scelta del fondamento normativo. La questione del fondamento normativo per la conclusione dell'accordo non può essere considerata di natura puramente formale. Al contrario, la scelta tra l'art. 133 CE e l'art. 175 CE ha conseguenze importanti per quanto riguarda la suddivisione delle competenze tra la Comunità ed i suoi Stati membri. Come la Corte ha più volte dichiarato, la competenza della Comunità nel settore del commercio è di natura esclusiva. Tale esclusività è indispensabile al fine di assicurare una difesa coerente ed efficace degli interessi della Comunità nell'ambito del commercio internazionale. Per contro, come emerge dall'art. 174, n. 4, secondo comma, EC, le competenze esterne della Comunità nel settore dell'ambiente sono concorrenti con quelle degli Stati membri. La scelta del fondamento normativo comporta altresì conseguenze in ordine al procedimento per l'adozione dell'atto comunitario.

Fondando la sua decisione relativa alla conclusioni della convenzione sulla procedura di previo assenso informato sull'art. 175, n. 1, CE, invece che sull'art. 133 CE, il Consiglio ha pertanto violato la competenza esclusiva della Comunità per la conclusione della convenzione sul previo assenso informato.

⁽¹⁾ GU L 63, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Bruxelles, 15ème chambre, con ordinanza 13 febbraio 2003, nella causa Vincenzo Piliago contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S.**(Causa C-95/03)**

(2003/C 101/46)

Con ordinanza 13 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 marzo 2003, nella causa Vincenzo Piliago contro Centre public d'aide sociale de Bruxelles, C.P.A.S., il tribunal du travail de Bruxelles, 15ème chambre, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che può beneficiare della sua applicazione un cittadino di uno Stato membro che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro per cercarvi un impiego, che è ospitato in un'istituto di accoglienza riconosciuto dai pubblici poteri all'interno del quale svolge un lavoro reale ed effettivo a titolo di corrispettivo per il vitto e l'alloggio che riceve, nel quadro di un programma di reinserimento attraverso il lavoro organizzato da tale istituzione, e che sollecita ai servizi di assistenza sociale dello Stato ospitante il diritto ad una prestazione sociale di un regime non contributivo che garantisce un minimo di risorse economiche di sussistenza.
2. In via subordinata, se il diritto comunitario e specialmente gli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE, debba essere interpretato nel senso che nonostante le disposizioni restrittive della normativa interna dello Stato ospitante, un cittadino dell'Unione che soggiorna legalmente nel territorio di uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza deve poter beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante, di prestazioni sociali di un regime non contributivo che garantisce un minimo di risorse economiche di sussistenza. Che cosa avvenga se lo Stato ospitante decide di non rinnovare il permesso di soggiorno di tale cittadino europeo in quanto egli non dispone di risorse sufficienti per evitare di diventare un onere per l'assistenza sociale di tale Stato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 4 marzo 2003

(Causa C-99/03)

(2003/C 101/47)

Il 4 marzo 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Flett, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che l'Irlanda, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche⁽¹⁾, e comunque avendo omesso di informarne immediatamente la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato e di tale direttiva;
- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249 CE una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ne consegue che lo Stato membro è tenuto ad osservare il termine di recepimento fissato dalla direttiva. Nella fattispecie il detto termine è scaduto il 31 luglio 2001 senza che l'Irlanda abbia adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva indicate nelle conclusioni della Commissione e comunque senza che abbia informato quest'ultima di tali misure.

(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — I^a Sezione penale — con ordinanza 26 novembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Alfonso Galeazzo e Marco Benatti

(Causa C-101/03)

(2003/C 101/48)

2003, il Tribunale di Milano — I^a Sezione penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Si può ritenere che l'art. 6 della direttiva 68/151/CEE⁽¹⁾, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, riguardi non solo il caso di omessa pubblicazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, ma anche il caso di avvenuta pubblicazione di tali atti con contenuti non veritieri, attesa l'evidente maggiore lesività, in tale ipotesi, degli interessi dei soci e dei terzi? A tale riguardo, si può ritenere altresì che la direttiva intende stabilire un livello minimo di tutela comunitaria lasciando agli Stati membri il compito di attivare mezzi di tutela per il caso di presentazione di bilanci o di comunicazioni sociali false?
- 2) I criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività, cui devono rispondere le sanzioni, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare, ai sensi della direttiva del Consiglio 68/151, per essere considerate «adeguate», sono riferibili alla natura o al tipo della sanzione astrattamente considerata, ovvero alla sua concreta applicabilità, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'ordinamento cui afferrisce?
- 3) I principi, indicati dalle direttive 78/660/CEE⁽²⁾, del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE⁽³⁾ del Consiglio del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati, e 90/605/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione, cui devono ispirarsi le disposizioni nazionali relative ai criteri di redazione e al contenuto dei conti annuali nonché della relazione di gestione, segnatamente per le società di capitali, devono intendersi o meno ostativi alla fissazione, da parte degli Stati membri, di soglie di rilevanza al di sotto delle quali non è punibile l'infedele rappresentazione nei conti annuali e nelle relazioni di gestione attinenti le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata?

(1) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(2) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(3) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(4) GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi — Ufficio per le indagini preliminari — con ordinanza 14 gennaio 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico dei sigg. Gianfranco Casale e Giuseppe Eugenio Caroli

(Causa C-102/03)

(2003/C 101/49)

Con ordinanza 14 gennaio 2003 pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 5 marzo 2003, nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico dei sigg. Gianfranco Casale e Giuseppe Eugenio Caroli, Tribunale di Brindisi — Ufficio per le indagini preliminari — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se, con riferimento all'obbligo dei singoli Stati membri di adottare «adeguate sanzioni» per le violazioni previste dalla prima e dalla quarta direttiva (nn. 68/151/CEE⁽¹⁾ e 78/660/CEE⁽²⁾), le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 44, par. 3, lett. g), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) e 2, par. 2-3-4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE⁽³⁾ e 90/605/CEE⁽⁴⁾), debba essere interpretato (o meno) nel senso che tali norme ostino ad una legge di uno Stato membro che, modificando la disciplina sanzionatoria già in vigore in materia di reati societari, a fronte della violazione degli obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica e fedele informazione delle società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a presidio di tale tutela;
2. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblica fedele informazione di certi atti societari (tra cui il bilancio ed il conto profitto e perdite), allorquando la falsa comunicazione sociale o l'omessa informazione determinino una variazione del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio sociale netto non superiori ad una certa soglia percentuale;
3. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f) e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive n. 83/349/CEE e 90/605) debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società allorquando siano fornite indicazioni che, quantunque finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico a scopo d'ingiusto profitto, siano conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore ad una determinata soglia.
4. se, indipendentemente da limiti progressivi o soglie, le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, allorquando le falsità o le omissioni fraudolente e, comunque, le comunicazioni e informazioni non fedelmente rappresentative della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, non alterino «in modo sensibile» la situazione patrimoniale o finanziaria del gruppo (sebbene sia rimessa al legislatore nazionale l'individuazione della nozione di «alterazione sensibile»).
5. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a presidio della tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda solo per i soci ed i creditori il diritto di chiedere la sanzione, con conseguente esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva dei terzi.
6. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che

(tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda un meccanismo di perseguibilità ed un sistema sanzionatorio particolarmente differenziati, riservando esclusivamente alle violazioni in danno di soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed effettive.

- (1) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
- (2) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
- (3) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati, GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
- (4) Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione, GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam, con ordinanza 12 dicembre 2002, nella causa St. Paul Dairy Industries N.V. contro la société de droit belge Unibel Exser B.V.B.A.

(Causa C-104/03)

(2003/C 101/50)

Con ordinanza 12 dicembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 marzo 2003, nella causa St. Paul Dairy Industries N.V. contro la société de droit belge Unibel Exser B.V.B.A., il Gerechtshof te Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se l'istituto dell'«audizione preventiva di testimoni antecedente alla pendenza di un giudizio», disciplinato dagli artt. 186 e seguenti del codice di procedura civile olandese, rientri nella sfera di applicazione della Convenzione di Bruxelles, tenendo presente che tale istituto, quale disciplinato nel detto codice, non solo mira a consentire che subito dopo lo svolgimento dei fatti

controversi possano essere rese dichiarazioni testimoniali a tale riguardo e ad evitare che una prova vada perduta, ma ha anche e soprattutto il fine di offrire alle persone interessate all'introduzione di un'eventuale successiva causa dinanzi al giudice civile — intendendosi per interessati sia coloro i quali riflettono sull'ipotesi di intentare una causa, sia quelli che si aspettano che una causa possa essere intentata contro di loro, sia i terzi che per altre ragioni possono avere interesse al caso — la possibilità di ottenere in anticipo chiarimenti concernenti i fatti (dei quali essi probabilmente non hanno ancora una precisa cognizione), e ciò affinché essi siano posti in condizione di valutare meglio la loro posizione, in particolare anche relativamente al problema della persona contro la quale la causa debba essere promossa.

- In caso di soluzione affermativa, se tale istituto rientri nella nozione di provvedimento ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles.

Cancellazione dal ruolo della causa C-435/01⁽¹⁾

(2003/C 101/51)

Con ordinanza 6 gennaio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-435/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

- (1) GU C 17 del 19.1.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-324/02⁽¹⁾

(2003/C 101/52)

Con ordinanza 10 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-324/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

- (1) GU C 274 del 9.11.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-331/02 ⁽¹⁾

(2003/C 101/53)

Con ordinanza 31 gennaio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-331/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(¹) GU C 274 del 9.11.2002.

dal ruolo della causa C-339/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(¹) GU C 305 del 7.12.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-344/02 ⁽¹⁾

(2003/C 101/55)

Cancellazione dal ruolo della causa C-339/02 ⁽¹⁾

(2003/C 101/54)

Con ordinanza 13 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione

Con ordinanza 6 febbraio 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-344/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

(¹) GU C 261 del 26.10.2002.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

6 febbraio 2003

nella causa T-7/01, Norman Pyres contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(*Agente temporaneo — Proroga del contratto — Durata*)

(2003/C 101/56)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-7/01, Norman Pyres, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione di prorogare il contratto di agente temporaneo del ricorrente per un periodo limitato a sei mesi, il Tribunale (giudice unico: sig. P. Mengozzi), cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 6 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le sue spese.*

⁽¹⁾ GU C 95 del 24.3.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 gennaio 2003

nella causa T-99/01: Mystery drinks GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(«*Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio nazionale anteriore Mixery — Domanda di marchio comunitario figurativo MYSTERY — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*»)

(2003/C 101/57)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-99/01, Mystery drinks GmbH, in liquidazione giudiziaria, con sede in Eppertshausen (Germania), rappresen-

tata dall'avv. T. Jestaedt, V. von Bomhard e A. Renck, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl, B. Weggenmann e C. Røhl Søberg), con l'intervento della Karlsberg Brauerei KG Weber, con sede in Homburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Lange, avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 febbraio 2001 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (procedimento R 251/2000-3), concernente la registrazione del segno MYSTERY come marchio comunitario al quale è stato opposto il marchio nazionale Mixery, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 15 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 227 dell'11.8.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 febbraio 2003

nella causa T-333/01: Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«*PTOM — Ricorso per risarcimento danni — Obbligo di pubblicità e di controllo — Nesso di causalità*»)

(2003/C 101/58)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-333/01, Karl L. Meyer, residente in Uturoa (Polinesia francese), rappresentato dall'avv. J.-D. des Arcis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M.-J. Jonczy e signor B. Martenczuk), avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa di pretese violazioni di doveri d'ufficio commesse dalla Commissione in sede di applicazione delle decisioni relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger,

giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

(¹) GU C 68 del 16.3.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 febbraio 2003

nella causa T-30/02, Wolfgang Leonhardt contro Parlamento europeo (¹)

(Dipendenti — Nota di qualifica — Promozione — Modifica della normativa — Misure transitorie)

(2003/C 101/59)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-30/02, Wolfgang Leonhardt, dipendente del Parlamento europeo, residente in La Hulpe (Belgio), rappresentato dall'avv. H. Tagaras, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e D. Moore), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento 11 giugno 2001, nella parte in cui essa riporta a zero il computo dei punti validi per la promozione del ricorrente a partire dal 1° gennaio 2000, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, R.M. Moura Ramos e H. Legal, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato l'11 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Parlamento 11 giugno 2001, nella parte in cui essa riporta a zero il computo dei punti validi per la promozione del sig. Leonhardt a partire dal 1° gennaio 2000, è annullata.*
- 2) *Il Parlamento è condannato alle spese.*

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 settembre 2002

nella causa T-211/02: Tideland Signal Ltd contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Appalti pubblici — Rigetto di un'offerta — Omesso esercizio del potere di chiedere precisazioni in ordine alle offerte — Ricorso di annullamento — Procedimento accelerato»)

(2003/C 101/60)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-211/02, Tideland Signal Ltd, con sede in Redhill (Regno Unito), rappresentata dai sigg. C. Thomas e C. Kennedy-Loest, solicitors, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Forman), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 17 giugno 2002, di rigetto dell'offerta della ricorrente nell'ambito della procedura di aggiudicazione di appalti pubblici EuropeAid/112336/C/S/WW — TACIS — (Nuovo bando di gara), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 27 settembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *E' annullata la decisione della Commissione 17 giugno 2002, di rigetto dell'offerta presentata dalla Tideland Signal Ltd per il lotto n. 1 nell'ambito della procedura di gara EuropeAid/112336/C/S/WW — TACIS — (Nuovo bando di gara).*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 219 del 14.9.2002.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 2002

nella causa T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt e Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere — Decisione sulle spese»)

(2003/C 101/61)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-81/01, Marc Oscar Henri Verdoodt e Ingrid Edmondus Malvina Rademakers-Verdoodt, residenti a Schoten

(Belgio), rappresentati dall'avv. M. van Dam, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. van Vliet e W. Wils), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2001, SG (2001) D/286098, con cui quest'ultima ha respinto la domanda, presentata dai ricorrenti, di escludere il battello Arizona dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1), il presidente del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 13 dicembre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non v'è più luogo a statuire.*
- 2) *La Commissione sopporterà le spese.*

(¹) GU C 186 del 30.6.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 febbraio 2003

nella causa T-83/02, Jan Pflugradt contro Banca Centrale europea (¹)

(Personale della Banca Centrale europea — Valutazione delle prestazioni lavorative — Atto di ricorso — Procedimento precontenzioso — Irricevibilità)

(2003/C 101/62)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nella causa T-83/02, Jan Pflugradt, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato dal sig. N. Pflüger, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Banca Centrale europea (agenti: sigg.ri V. Saintot e T. Gilliams, unitamente al sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt), avente ad oggetto l'annullamento della lettera 28 febbraio 2002 con la quale la Banca Centrale europea ha informato il ricorrente dell'apertura di un procedimento di valutazione delle sue prestazioni lavorative, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. Garcia-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato l'11 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 118 del 18.5.2002.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 gennaio 2003

nella causa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Dipendenti — Irricevibilità — Urgenza — Insussistenza)

(2003/C 101/63)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. M.A. Lucas contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra H. Tserepa-Lacombe), avente in sostanza ad oggetto la domanda diretta, in primo luogo, a dar seguito all'impegno assunto dalla Commissione di distaccare il ricorrente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura a Roma e, in secondo luogo, a sospendere il rapporto informativo del ricorrente 18 marzo 2002 per il periodo 1999-2001, il Presidente del Tribunale ha emesso, il 31 gennaio 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2003

nella causa T-253/02, Chafiq Ayadi contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Regolamento del Consiglio — Ricorso diretto contro il Consiglio e la Commissione — Irricevibilità parziale)

(2003/C 101/64)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-253/02, Chafiq Ayadi, residente in Dublino, rappresentato dai signori A. Lyon, solicitor, e S. Cox, barrister, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori M. Vitsentzatos e M. Bishop), e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. Wilderspin e C. Brown), avente ad oggetto

un ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani ed abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 3 febbraio 2003 il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese relative a detta parte del ricorso.

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 dicembre 2002

nel procedimento T-320/02 R, Monika Esch-Leonhardt e altri contro Banca Centrale europea

(Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza)

(2003/C 101/65)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-320/02 R, Monika Esch-Leonhardt, residente in Francoforte sul Meno (Germania), Tillmann Frommhold, residente in Karben (Germania), Emmanuel Larue, residente in Francoforte sul Meno, rappresentati dall'avv. B. Karthaus, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Banca Centrale europea (agenti: signori T. Gilliams, G. Gruber e B. Wägenbaur), avente ad oggetto una domanda di ritiro provvisorio di un documento dai fascicoli personali dei ricorrenti, il presidente del Tribunale ha emesso il 19 dicembre 2002 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso della società commerciale m.b.H. SUCCESS-MARKETING contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 18 dicembre 2002

(Causa T-380/02)

(2003/C 101/66)

(Lingua processuale da designare in conformità dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 18 dicembre 2002 la società commerciale m.b.H. SUCCESS-MARKETING, Linz (Austria), rappresentata dall'avv. G. Secklehner, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli). L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Chipita International S.A., Atene.

La ricorrente chiede di:

- annullare la decisione della commissione di ricorso 2 ottobre 2002 (¹);
- ingiungere al convenuto di autorizzare la restitutio in integrum;
- condannare il convenuto a sopportare la totalità delle spese connesse alla lite, in particolare anche le spese per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto all'Ufficio convenuto la registrazione del marchio denominativo «PAN & CO» per prodotti e servizi delle classi 11, 30, 35, 37 e 42 (domanda n. 634.287). Alla registrazione di tale marchio ha fatto opposizione la Chipita International S.A., titolare del marchio figurativo «PAN SPEZIALITÄTEN» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 382.374).

La divisione di opposizione ha impartito alla ricorrente un termine per la presentazione delle sue osservazioni. La ricorrente non ha presentato osservazioni entro tale termine. Con

decisione 22 settembre 1999 la divisione di opposizione ha ritenuto l'opposizione fondata ed ha respinto la domanda per taluni prodotti della classe 30.

La ricorrente asserisce di aver appreso solo attraverso una richiesta di informazioni supplementari all'Ufficio che già nel 1998 era stata esperita opposizione contro il marchio e che fino a quel momento non aveva ricevuto comunicazione alcuna che era stata fatta opposizione al marchio della ricorrente.

Nel 2000 la ricorrente ha richiesto la restituito in integrum conformemente all'art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94, la consultazione pubblica del fascicolo nonché la rifusione delle spese. La divisione di opposizione ha respinto con decisione 25 ottobre 2000 la domanda di restituito in integrum. La commissione di ricorso ha respinto con la decisione impugnata il ricorso proposto dalla ricorrente.

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola forme sostanziali ed è in contrasto col Trattato e col regolamento (CE) n. 40/94. Essa sostiene che le è stata tolta la possibilità di essere sentita nelle sue difese, giacché le sarebbe stato impossibile entrare in contatto con l'opponente durante il periodo di «Cooling-Off», per comporre la lite in via stragiudiziale, e non avrebbe potuto né presentare le sue osservazioni sull'opposizione, né proporre nei termini un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione. Inequivocabilmente, quindi, la ricorrente, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sarebbe stata in grado di osservare il termine nei riguardi dell'Ufficio per cui le spetterebbe il diritto alla restituito in integrum.

Non sarebbe condivisibile l'opinione della commissione di ricorso secondo cui la richiesta di restituito in integrum sarebbe possibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Proprio quando è maggiore la necessità di tutela, cioè quando non può più essere notificato alcun atto, la possibilità di una restituito in integrum verrebbe preclusa da un'interpretazione restrittiva dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94.

Da ultimo la prova della notifica da parte dell'Ufficio non potrebbe mai risultare da una mera conferma del fax eventualmente esistente presso l'Ufficio.

(1) Decisione della prima commissione di ricorso — Fascicolo di ricorso R 26/2001-1.

Ricorso della Leder & Schuh AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 3 febbraio 2003

(Causa T-32/03)

(2003/C 101/67)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 3 febbraio 2003 la Leder & Schuh AG, con sede in Graz (Austria), rappresentata dagli avv.ti W. Kellenter e A. Schlawffge, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Schuhpark Fascies GmbH, con sede in Warendorf (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 27 novembre 2002, nella versione modificata del 9 dicembre 2002 (procedimento di ricorso R 494/1999-3) della Terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- condannare l'ufficio convenuto alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio:	la ricorrente
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	marchio denominativo «JELLO SCHUHPARK» per prodotti delle classi 18, 25 e 28 (inter alia, cuoio e sue imitazioni, nonché articoli in queste materie, in quanto appartengano alla classe 18, articoli di abbigliamento, scarpe e giochi) — registrazione n. 107367
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Schuhpark Fascies GmbH
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	marchio tedesco «Schuhpark» per prodotti della classe 25 (inter alia, stivali, stivaletti, pantofole, scarpe e mocassini)

- Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di registrazione della ricorrente in relazione ai prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe». Per il resto, rigetto dell'opposizione
- Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso dell'attrice
- Motivi di ricorso:
- Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾;
 - nessun rischio di confusione;
 - scarso carattere distintivo del marchio opposto;
 - insussistenza di una somiglianza dei marchi;
 - notevole differenza tra i prodotti.
- la decisione del Collegio dei commissari 5 dicembre 2001, che rescinde irregolarmente l'accordo quadro 20 settembre 1974, che reitera l'approvazione delle «norme operative riguardanti i livelli di concertazione, l'istanza di concertazione e le procedure connesse» datate 19 gennaio 2000, e che rescinde altresì un asserito «accordo» 4 aprile 2001 sulle «risorse da mettere a disposizione del Comitato centrale e dei Comitati locali del personale nonché delle O.S.P.»;
- annullare, per quanto necessario, le dette decisioni 15 gennaio 2002, 23 gennaio 2002 e 5 dicembre 2001;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni, fino a concorrenza di EUR 100 000,00;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura nonché alle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento e, in particolare, alle spese di domiciliazione, di spostamento e di soggiorno, nonché agli onorari degli avvocati, ai sensi dell'art. 73B dello stesso regolamento.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GUL 11, pag. 1).

Ricorso del sig. André Hecq e del Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 febbraio 2003

(Causa T-34/03)

(2003/C 101/68)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 febbraio 2003 il sig. André Hecq, residente in Mondereange (Lussemburgo), ed il Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens (SFIE), con sede in Bruxelles, rappresentati dall'avv. Lucas Vogel, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dalla APN il 4 ottobre 2002, notificata al ricorrente il 9 ottobre 2002, ma di cui l'interessato ha accusato ricevuta il 25 ottobre 2002, con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente in data 4 aprile 2002, in base all'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, per contestare diverse decisioni e in particolare:
 - due decisioni individuali notificate il 15 gennaio 2002 e, rispettivamente, il 23 gennaio 2002;

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è dipendente della Commissione e segretario generale dell'organizzazione sindacale e professionale «Syndicat des Fonctionnaires Internationaux et Européens» (SFIE).

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in primo luogo la violazione delle disposizioni dell'accordo-quadro 20 settembre 1974, e più in particolare delle disposizioni finali di tale accordo, nonché la violazione dei principi generali di diritto in materia di contratti. Secondo il ricorrente, l'accordo-quadro non riservava alcuna possibilità di recesso unilaterale.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione degli artt. 11 e 12 dell'accordo-quadro 20 settembre 1974, in quanto i testi controversi non avevano ricevuto l'approvazione di tutte le organizzazioni sindacali e professionali.

Il ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 24bis dello Statuto del personale, degli artt. 18, 19 e 20 dell'accordo-quadro 20 settembre 1974, un errore manifesto di valutazione e la violazione del principio di non-discriminazione. Secondo il ricorrente, i criteri di rappresentatività sono errati ed arbitrari e favoriscono talune organizzazioni sindacali e professionali.

Da ultimo, il ricorrente deduce la violazione del principio di non-discriminazione in quanto le decisioni contestate hanno privato l'organizzazione sindacale presieduta dal ricorrente di qualsiasi mezzo e di qualsivoglia materiale, senza tener conto della sua rappresentatività.

Ricorso del sig. José Pedro Pessoa e Costa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 31 gennaio 2003

(Causa T-36/03)

(2003/C 101/69)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 gennaio 2003, il sig. José Pedro Pessoa e Costa, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione, non reintegrando in servizio il ricorrente alla prima vacanza di un posto di grado A 5 corrispondente al suo profilo professionale, è in corsa in illecito amministrativo;
- condannare la Commissione a ricostituire la carriera del ricorrente e, in particolare, a versargli la retribuzione spettantegli per il periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2001, oltre interessi moratori in ragione del 5,25 % annuo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, funzionario presso la difesa, in aspettativa per motivi personali sino al 30 giugno 2001, aveva chiesto di essere reintegrato in servizio, ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale delle Comunità europee. Il 30 maggio 2002, il ricorrente presentava reclamo sostenendo che l'istituzione convenuta non l'avrebbe reintegrato in servizio alla prima vacanza di un posto corrispondente al suo grado ed al suo profilo professionale. Il ricorrente, deducendo che tale reclamo sarebbe stato parzialmente respinto nella parte

riguardante il risarcimento del preteso danno materiale subito per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2001, ha proposto il presente ricorso. A sostegno della propria domanda deduce la violazione del menzionato articolo dello Statuto.

Ricorso della DaimlerChrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 7 febbraio 2003

(Causa T-39/03)

(2003/C 101/70)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua nella quale il ricorso è stato redatto: il tedesco)

Il 7 febbraio 2003 la DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. M. Trimborn, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la Axon Leasing GmbH, con sede in Grasbrunn (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 4 novembre 2002 (procedimento di ricorso R 329/2001-4) della Quarta Commissione di ricorso e respingere il ricorso;
- condannare l'ufficio convenuto alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Soggetto richiedente la registrazione del marchio: la ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

marchio denominativo «AXOR» per prodotti e servizi delle classi 12 e 37 (autoveicoli e relativi componenti (in quanto rientrano nella classe 12) nonché riparazioni e valutazione di autoveicoli] — registrazione n. 1111061

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Axon Leasing GmbH

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	marchio tedesco denominativo/figurativo «AXON» (n. 1108589) per prodotti e servizi delle classi 10, 12, 35 e 36
Decisione della divisione d'opposizione:	rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rinvio della causa a quest'ultima
Motivi di ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> — Tra i segni confrontati non sussiste alcuna somiglianza ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾. — Non esiste alcun rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GUL 11, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	Il ricorrente.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio figurativo «Julián Murúa Entrena» — Domanda n. 62.588 per prodotti rientranti nella classe 33 (vini).
Titolare del diritto di marchio o del segno che si fa valere in sede di opposizione:	Bodegas Murúa S.A.
Marchio o segno che si fa valere in sede di opposizione:	Marchio spagnolo «MURUA» e registrazione internazionale n. 482.779, con effetti in Germania, Francia, Austria, Svizzera e Benelux, per i prodotti della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione:	Accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso:	Scorretta applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso del sig. Julián Murúa Entrena contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), proposto il 10 febbraio 2003

(Causa T-40/03)

(2003/C 101/71)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 10 febbraio 2003 il sig. Julián Murúa Entrena, domiciliato in El Ciego, Álava (Spagna), rappresentato dall'avv. Ignacio Termino Cenicerós, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto amministrativo impugnato, con cui è stata respinta la domanda di marchio comunitario n. 62.588 nella classe 33;
- dichiarare che ciascuna parte sopporti le proprie spese e la metà di quelle comuni.

Ricorso di La Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003

(Causa T-43/03)

(2003/C 101/72)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 febbraio 2003, La Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée, con sede in Avignone (Francia), rappresentata dal sig. François Martineau, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 100 000 a titolo di risarcimento del danno subito da La Maison de l'Europe Avignon-Méditerranée in seguito alla divulgazione di informazioni false e quanto

meno confidenziali, da parte del rappresentante della Commissione europea a Marsiglia, in occasione della riunione tenutasi giovedì 23 gennaio 2003 nei locali dell'ufficio di Rappresentanza della Commissione europea in Marsiglia;

- condannare la convenuta all'integralità della «spese recuperabili» il cui importo è di euro 10 000.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente asserisce che, nel corso di una riunione svoltasi a Marsiglia il 23 gennaio 2003, un rappresentante della Commissione avrebbe divulgato informazioni false e, comunque, confidenziali. Tale divulgazione avrebbe arrecato alla ricorrente il danno di cui chiede il risarcimento con il presente ricorso. A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente invoca la responsabilità non contrattuale della convenuta nel contesto dell'art. 288 CE, nonché l'asserita violazione dell'obbligo di riservatezza imposto al rappresentante della convenuta dall'art. 287 CE.

Ricorso del sig. Giorgio Lebedef e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 febbraio 2003

(Causa T-44/03)

(2003/C 101/73)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 febbraio 2003, il sig. Giorgio Lebedef, residente in Senningerberg (Lussemburgo), e altri 49 funzionari, rappresentati dal sig. Gilles Bounéou, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della gerarchia competente che modifica, per gli anni 1993, 1994 e 1995 o per la parte di tali anni in cui i ricorrenti erano funzionari della Commissione a Lussemburgo, il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuale a destinazione della Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, preso in considerazione per talune destinazioni;

o, in subordine:

- annullare la decisione della gerarchia competente di rimborsare, per gli anni 1993, 1994 e 1995 o per la parte di tali anni in cui i ricorrenti erano funzionari della

Commissione a Lussemburgo, la traversata da Brindisi verso diversi posti di frontiera greci (Corfù, Igoumenitsa, Patras) sulla base di un biglietto con una tariffa «poltrona tipo aereo» (aircraft type seats);

- annullare tutti i fogli paga dei ricorrenti in cui venivano applicate le decisioni di cui si chiede l'annullamento;
- rimborsare ai ricorrenti l'integralità delle somme non percepite a causa dell'applicazione delle decisioni di cui si chiede l'annullamento, compresi gli interessi legali.
- condannare la Commissione a pagare i costi, le spese e gli onorari.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione che modifica il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuale a destinazione della Grecia.

A sostegno della domanda di annullamento (principale e in via subordinata) i ricorrenti deducono, in sostanza, sei motivi vertenti rispettivamente, il primo, su una violazione dell'art. 71 dello Statuto e degli artt. 7 e 8 dell'allegato VII dello Statuto; il secondo, su una violazione del principio di non discriminazione; il terzo, sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa; il quarto, sulla violazione del principio di divieto di procedimento arbitrario e dell'obbligo di motivazione; il quinto, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e della regola del «patere legem quam ipse fecisti», e, il sesto, del dovere di sollecitudine.

Ricorso di Riva Acciaio S.p.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 febbraio 2003

(Causa T-45/03)

(2003/C 101/74)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 6 febbraio 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Pappalardo, dall'Avv. Massimo Merola, dall'Avv. Maurizio Pappalardo e dall'Avv. Federica Martin, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

- 1) annullare l'articolo 1 della Decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un'intesa unica, complessa e continuata sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli, avente per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi anche attraverso la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite;
- 2) annullare l'articolo 2 della Decisione della Commissione laddove viene inflitta alla ricorrente un'ammenda di 26,9 milioni di Euro;

in via subordinata:

- ridurre l'ammontare dell'ammenda di 26,9 milioni di Euro prevista a carico della ricorrente dall'articolo 2 della Decisione;

in ogni caso:

- condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S.P. c/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa sopra menzionata.

Ricorso del sig. Jose Maria Sison contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 febbraio 2003

(Causa T-47/03)

(2003/C 101/75)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 6 febbraio 2003 il sig. Jose Maria Sison, residente in Utrecht, Paesi Bassi, con l'avv. Jan Fermon, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85), e in particolare l'art. 1, n. 1, punto 25, della suddetta decisione e annullare parzialmente l'art. 1, n. 2, punto 14, della stessa in quanto menziona il nome del ricorrente;
- dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 241 CE, il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 7);
- condannare la Comunità a risarcire il ricorrente ai sensi degli artt. 235 e 288 CE per un importo da determinarsi ex aequo et bono, comunque non inferiore a EUR 100 000;
- condannare le parti convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente vive nei Paesi Bassi; nel 1992, veniva riconosciuta la sua natura di rifugiato in conformità alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati in quanto vi erano validi motivi per temere una persecuzione nelle Filippine. Il ricorrente ha svolto un ruolo attivo nel Partito comunista delle Filippine e opera quale consulente presso il comitato di negoziazione del Fronte democratico nazionale delle Filippine nell'ambito dei negoziati di pace con il governo.

Il 28 ottobre 2002 il Consiglio adottava la decisione 2002/848/CE⁽¹⁾ e includeva il ricorrente nell'elenco predisposto conformemente all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo⁽²⁾. Il ricorrente rientrava anche nell'elenco adottato mediante la decisione 12 dicembre 2002, 2002/974/CE⁽³⁾. Quest'ultimo provvedimento è oggetto di contestato nel presente ricorso.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente invoca la violazione dell'obbligo di motivazione, un manifesto errore di valutazione e la violazione del principio di buona amministrazione. Egli afferma di non agire sotto lo pseudonimo di Armando Liwanag e di non essere il responsabile del New People's Army (NPA). Sostiene inoltre che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità e la libera circolazione dei capitali.

Il ricorrente invoca anche la violazione di vari principi generali del diritto comunitario, come quelli contenuti negli artt. 6, 7, 10 e 11 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e nell'art. 1 del protocollo n. 1 della suddetta Convenzione.

Egli adduce infine l'illegittimità del regolamento n. 2580/2001. Ritiene che il Consiglio non fosse competente ad adottare tale regolamento e sostiene che gli artt. 60, 301 e 308 del Trattato CE non sono sufficienti né autorizzano espressamente il Consiglio a emanare un siffatto provvedimento. A tale riguardo, invoca anche la violazione del principio di proporzionalità, del principio di certezza del diritto e un abuso di potere da parte del Consiglio.

- (1) Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12).
- (2) Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 7).
- (3) Decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85).

Ricorso della Schneider Electric S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003

(Causa T-48/03)

(2003/C 101/76)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 febbraio 2003 la Schneider Electric S.A., con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv.ti Antoine Winckler e Marc Pittie, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare nel suo insieme la decisione della Commissione 4 dicembre 2002 sul fondamento dell'art. 6, n. 1, lett. c),

del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (pratica n. COMP/M.2283 Schneider/Legrand);

- annullare nel suo insieme la decisione della Commissione 13 dicembre 2002 con cui ha posto fine alla pratica n. COMP/M.2283 Schneider/Legrand;
- ordinare la produzione delle inchieste di mercato realizzate nel novembre 2002 nell'ambito della pratica n. COMP/M.2283;
- ordinare alla Commissione di produrre, sul presupposto che esistano, il verbale della riunione della Commissione in cui è stata adottata la decisione di chiusura nonché la decisione che delega la firma al direttore generale per la concorrenza e che gli ha permesso di firmare la decisione di chiusura;
- condannare la Commissione al rimborso delle spese sostenute in rapporto col presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il 10 ottobre 2001 la Commissione ha adottato una decisione che dichiarava l'incompatibilità col mercato comune dell'offerta pubblica di scambio della Schneider sull'integralità delle azioni Legrand possedute dal pubblico ⁽¹⁾. Poiché la Schneider aveva chiuso la sua offerta pubblica prima di tale decisione, la Commissione ha adottato un'altra decisione il 30 gennaio 2002 ordinando alla Schneider di separarsi dalla Legrand. La ricorrente ha impugnato entrambe le decisioni nelle cause riunite T-310/01 e T-77/02. Il Tribunale ha annullato le decisioni con sentenza 22 ottobre 2002.

Il 4 dicembre 2002 la Commissione ha preso la decisione di avviare un procedimento dopo aver constatato che la concentrazione dava adito a seri dubbi circa la sua compatibilità col mercato comune ed ha aperto la seconda fase dell'inchiesta. In seguito la ricorrente ha informato la Commissione del fatto che, in ragione della cessione della Legrand, avvenuta il 10 dicembre, il procedimento era divenuto senz'oggetto. Il 13 dicembre 2002 la Commissione ha chiuso il fascicolo ⁽²⁾.

La ricorrente contesta nella presente causa le decisioni della Commissione 4 e 13 dicembre 2002. La ricorrente indica che l'effetto reale di tali decisioni è di vietare irrimediabilmente l'operazione di ravvicinamento tra la Schneider e la Legrand. Tenuto conto dell'obbligo di eseguire in buona fede la decisione di separazione nonché dell'impossibilità di bloccare tramite investitori finanziari le somme necessarie per una durata supplementare superiore a quattro mesi, la data limite della

rinuncia della Legrand è stata fissata al 5 dicembre 2002. Secondo la ricorrente tali conseguenze economiche e l'obbligo di eseguire in buona fede le sentenze del Tribunale imponevano alla Commissione di far prova di particolare attenzione in occasione della nuova istruzione del caso.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione non ha tratto le conseguenze dalla sentenza del Tribunale nella causa T-310/01. La ricorrente indica che la Commissione ha ripreso il procedimento nella «fase I», mentre il Tribunale aveva prescritto di ricominciare l'esame dalla fase in cui era stato commesso l'errore procedurale della Commissione, cioè al momento della comunicazione degli addebiti.

In secondo luogo la ricorrente invoca la violazione dei diritti della difesa. Secondo la medesima la Commissione non ha comunicato gli addebiti che intendeva muovere nei suoi confronti, nei termini e con la chiarezza che le permettesse di proporre utilmente misure correttive. Inoltre la ricorrente indica che la Commissione ha rifiutato qualsiasi accesso ai risultati delle inchieste di mercato condotte dalla Commissione al fine di valutare la portata delle misure correttive proposte dalla ricorrente.

In terzo luogo la ricorrente adduce la violazione del principio di buona amministrazione nei limiti in cui la Commissione ha snaturato le misure correttive nel questionario redatto ai fini delle inchieste di mercato e non ha tenuto conto di taluni elementi di fatto che ne attenuano il risultato.

In quarto luogo la ricorrente invoca numerosi errori di diritto ed errori manifesti di valutazione. La ricorrente sostiene che la Commissione, pronunciandosi sul permanere di seri dubbi concernenti la compatibilità dell'operazione col mercato comune, non ha preso in considerazione le conseguenze delle sue decisioni. Secondo la ricorrente la Commissione ha quindi rinunciato, violando l'art. 2, n. 2 del regolamento n. 4064/89⁽³⁾ e la sentenza del Tribunale, a prendere posizione in modo definitivo. D'altro canto, secondo la ricorrente, la Commissione ha applicato ai fatti litigiosi un criterio di prova più rigoroso di quello previsto all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89.

Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione non ha raggiunto in alcun momento il livello di prova necessario alla dimostrazione di effetti del tipo «conglomerata».

La ricorrente segnala infine che la Commissione ha commesso errori di diritto e di valutazione nel suo esame delle misure correttive proposte dalla ricorrente. Così la Commissione ha rigettato tali misure subordinandone la valutazione alla

decisione di un giudice nazionale e rinunciando alla sua competenza esclusiva in materia di controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria.

La ricorrente fa valere poi che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le misure correttive proposte sarebbero insufficienti tenuto conto della sostenibilità industriale assertivamente insufficiente delle imprese cedute. Inoltre la Commissione ha violato, secondo la ricorrente, il principio di proporzionalità rifiutando di prendere in considerazione i potenziali acquirenti degli attivi ceduti e la proposta alternativa di cessione di un attivo significativo. Infine la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il regolamento n. 4064/89 rifiutando di esaminare gli impegni di comportamento della ricorrente.

Da ultimo la ricorrente sostiene che la decisione di chiusura è inficiata da un errore di diritto nella misura in cui essa non trova alcun fondamento giuridico nel regolamento n. 4064/89 o in qualsiasi altro principio di diritto. La ricorrente adduce per di più, al riguardo, la violazione del principio di collegialità della Commissione.

(1) Pratica COMP/M.2283 — Schneider/Legrand.

(2) Avvio di procedura e abbandono dell'operazione di concentrazione (Pratica COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU C 29 del 7.2.2003, pag. 5).

(3) Regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1).

Ricorso della sig.ra Gunda Schumann contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 2003

(Causa T-49/03)

(2003/C 101/77)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 6 febbraio 2003 la sig.ra Gunda Schumann, di Berlino, rappresentata dall'avv. Y. Bock, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/11/01 4 giugno 2002, di escludere la ricorrente dagli esami che seguono la preselezione, e la decisione della commissione esaminatrice 19 luglio 2002, che, in seguito a verifica, ha confermato la prima decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato alla preselezione del concorso generale COM/A/11/01. Con la decisione della commissione esaminatrice 4 giugno 2002 è stato comunicato alla ricorrente che non aveva conseguito il punteggio minimo necessario e che pertanto non poteva essere ammessa alle fasi successive del concorso. Nell'allegato alla decisione veniva spiegato che una domanda del test era stata annullata e che pertanto erano state considerate soltanto 39 risposte.

La ricorrente afferma che le decisioni impugnate violano il principio di proporzionalità, in quanto l'annullamento successivo di una domanda del test per tutte le versioni linguistiche, al fine di eliminare irregolarità in una versione linguistica, non è necessario per garantire la parità di trattamento ed una valutazione oggettiva di tutti i partecipanti. Inoltre le decisioni sarebbero inadeguate in quanto non rispetterebbero il necessario bilanciamento tra l'interesse generale e l'interesse individuale. L'annullamento di una domanda e la conseguente mancata valutazione della risposta effettivamente «esatta» sarebbe stato all'origine della decisione della commissione esaminatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva. Si tratta pertanto di un caso di manifesta iniquità che non sarebbe stato trattato come tale dalla commissione esaminatrice.

Ricorso della Gyproc Benelux N.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 febbraio 2003

(Causa T-50/03)

(2003/C 101/78)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 febbraio 2003 la Gyproc Benelux N.V., con sede in Wijnegem (Belgio), rappresentata dai sigg. Jean-François Bellis, Peter L'Ecluse e Martin Favart, avocats, con domicilio eletto in

Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla Gyproc con la decisione della Commissione 27 novembre 2002 nel caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente ricorso riguarda un'intesa tra la BPB, la Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, la Société Lafarge SA e la ricorrente stessa sul mercato del cartongesso. La ricorrente non ha contestato l'esistenza di talune pratiche considerate infrazioni dalla Commissione. Essa ha tuttavia richiamato l'attenzione della convenuta sul fatto che la portata delle censure formulate nei suoi confronti doveva essere sensibilmente ridotta nel tempo, nello spazio e nella sua intensità.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore di valutazione e ha violato l'art. 81 del Trattato CE, considerando che la ricorrente avrebbe proceduto ad uno scambio di dati sui volumi di vendita sui mercati tedesco, britannico, francese e del Benelux, da giugno 1996 a novembre 1998.

La ricorrente ritiene altresì che la convenuta ha commesso un errore di valutazione e ha violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e le sue direttive per il calcolo delle ammende, nonché l'art. 253 del Trattato CE e i principi di proporzionalità, di parità di trattamento, di equità e di protezione del legittimo affidamento:

- non prendendo in considerazione, da una parte, le dimensioni globali molto modeste della ricorrente e la natura «monoprodotto» delle sue attività, e, dall'altra, l'assenza di ogni comportamento consistente in un'infrazione sul mercato britannico, nonché sui mercati francese e del Benelux tra giugno 1996 e aprile 1998.
- omettendo di tenere conto, come circostanze attenuanti, da una parte, del ruolo «di sudditanza» giocato dalla ricorrente e, dall'altra, della cessazione dell'infrazione da parte della ricorrente a partire dal primo intervento della Commissione.

Ricorso della società Pi-Design AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 febbraio 2003)

(Causa T-51/03)

(2003/C 101/79)

(Lingua processuale: il danese)

L'11 febbraio 2003, la società Pi-Design, con sede in Triengen (Svizzera), rappresentata dal sig. Jacob S. Ørndrup, advokat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio convenuto 5 dicembre 2002, nel procedimento R 452/2001-2, riguardante la domanda di marchio comunitario depositata con il n. 000353854;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Marchio tridimensionale consistente in una caffettiera Numero di deposito n. 353854

Prodotti o servizi: Prodotti della classe 21 (caffettiere non elettriche)

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

- Motivi di ricorso:
- La decisione dell'Ufficio convenuto non è conforme all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾.
 - Il marchio possiede la necessaria capacità distintiva.
 - La circostanza che la caffettiera della ricorrente costituisca una copia non dovrebbe di per sé comportare che la registrazione venga rifiutata per mancanza di capacità distintiva.

- L'affermazione che la caffettiera in questione è espressione della «normale forma del prodotto» non ha fondamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso della BPB plc contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 febbraio 2003

(Causa T-53/03)

(2003/C 101/80)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 febbraio 2003 la BPB plc, con sede in Slough, Regno Unito, rappresentata dai sigg. Thomas Sharpe, QC e Alexandre Nourry, Solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 1 e 2 della decisione impugnata nella parte che riguarda la BPB;
- in subordine, annullare l'art. 3 della decisione nella parte che riguarda la BPB o, ancora in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla BPB all'importo che il Tribunale determinerà secondo diritto;
- in caso di annullamento dell'art. 3 della decisione o di riduzione dell'ammenda, ordinare la restituzione della somma pagata dalla BPB oltre agli interessi che il Tribunale determinerà secondo diritto;
- condannare la Commissione a pagare le spese della BPB.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione oggetto del presente ricorso la convenuta riteneva che la ricorrente e tre altre imprese, la Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, la Société Lafarge SA e la Gyproc Benelux, avessero violato l'art. 81, n. 1, CE partecipando ad un accordo complesso e continuato dal 1992 al 1998 avente lo scopo di stabilizzare i principali mercati UE in cartongesso. La ricorrente nega che sussista un accordo del tipo di quello contestato.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti argomenti:

- la convenuta ha violato i diritti della difesa e il principio della parità delle armi nei procedimenti giurisdizionali. In particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta ha usato informazioni ottenute da una terza parte nonché informazioni contenute nelle repliche delle altre parti alla convenuta stessa e che tutte queste informazioni non sono state rivelate alla ricorrente;
- la prova proposta dalla convenuta non dà fondamento alle sue affermazioni e questa non ha rispettato l'elevato livello di prova che a parere della ricorrente è necessario in procedimenti del genere;
- la convenuta è incorsa in manifesti errori nella valutazione delle informazioni, che l'hanno portata ad una decisione errata e ad un abuso dei suoi poteri;
- la convenuta ha violato l'art. 253 CE non avendo fornito motivi sufficienti o adeguati per la sua decisione.

Inoltre la ricorrente fa valere che nel determinare l'ammenda la convenuta ha fatto un uso errato dei suoi poteri di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 e delle sue direttive per il calcolo delle ammende, ha violato i principi di diritto comunitario e ha tenuto un comportamento irragionevole. In particolare la ricorrente sostiene che:

- gli importi base dell'ammenda inflitta per gravità e durata sono eccessivi, arbitrari e contrari ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento;
- l'aumento del 50 % per le circostanze aggravanti è eccessivo e non proporzionato e viola il principio di parità di trattamento;
- la convenuta non ha tenuto conto di talune circostanze attenuanti;
- la convenuta è incorsa in errore nell'applicazione della sua comunicazione sul trattamento favorevole in violazione dei principi di parità di trattamento e di protezione del legittimo affidamento.

Ricorso della società Lafarge SA contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 2003

(Causa T-54/03)

(2003/C 101/81)

(Lingua processuale: il francese)

Il 14 febbraio 2003, la società Lafarge SA, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Henry Lesguillons, Nathalie Jalbert-Doury, Jean-Cyril Bermond, Antoine Winckler, François Brunet e Igor Simic, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione emanata dalla Commissione delle Comunità europee in data 27 novembre 2002 nella pratica COMP/E-1/37.152 nella parte riguardante le società Lafarge SA e Lafarge Gypsum International SA;
- in subordine, annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta dalla decisione medesima;
- condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La decisione oggetto del presente ricorso riguarda un'intesa tra la BPB, la Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke AG, la Gyproc Benelux e la ricorrente sul mercato dei pannelli di gesso.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce che la Commissione avrebbe violato l'art. 81 del Trattato CE, incorrendo in manifesti errori di valutazione nella parte in cui la decisione ha ritenuto che la Lafarge SA avrebbe partecipato ad un'infrazione unica, complessa e continua, circostanza contestata dalla ricorrente.

La ricorrente ritiene parimenti:

- che l'istituzione convenuta avrebbe violato il diritto della ricorrente ad un processo equo garantito dall'art. 6 della CEDU;
- che l'istituzione convenuta avrebbe violato forme sostanziali ed il diritto di difesa. A tal riguardo, la ricorrente deduce che la convenuta avrebbe utilizzato dichiarazioni delle parti prese nel corso del procedimento e che il procedimento sarebbe stato viziato da costanti violazioni del principio della parità di armi;
- che l'istituzione convenuta avrebbe violato il principio di imparzialità.

A sostegno della domanda dedotta in subordine, la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62/CE, l'art. 253 CE nonché i principi di proporzionalità e di parità di trattamento:

- infliggendo alla ricorrente un'ammenda superiore al 10 % del proprio fatturato mondiale;
- infliggendo alla ricorrente un'ammenda complessiva per pretese infrazioni distinte;
- maggiorando l'«importo di base» a titolo di effetto dissuasivo e di circostanze aggravanti;
- applicando un fattore moltiplicatore eccessivo;
- non riducendo l'ammenda, né a titolo di circostanze attenuanti, né in applicazione della Comunicazione sulla clemenza ⁽¹⁾.

(¹) GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

Ricorso del sig. Philippe Brendel contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 febbraio 2003

(Causa T-55/03)

(2003/C 101/82)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 febbraio 2003, il sig. Philippe Brendel, rappresentato dagli avv.ti George Vandersanden e Laure Levi, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dall'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 3 maggio 2002 che inquadra il ricorrente nel grado A 7, secondo scatto, con effetto dal 16 marzo 2001 e, in quanto necessario, l'annullamento della decisione 25 ottobre 2002, notificata il 4 novembre 2002, di respingere l'impugnazione del ricorrente;
- condannare la convenuta al pagamento del saldo della retribuzione consistente nella differenza tra la retribuzione corrispondente a un inquadramento nel grado A 7,

secondo scatto, e la retribuzione corrispondente a un inquadramento nel grado e nello scatto superiori, e tale saldo deve essere maggiorato di un interesse di mora del 5,75 % l'anno a far data dal 16 marzo 2001;

- condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento dei danni stimati, ex aequo et bono, a 500 euro al mese a decorrere dal 16 marzo 2001 sino alla data del relativo pagamento;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto dell'APN di inquadrarlo nel grado A 6, terzo scatto, al momento della sua entrata in servizio presso la convenuta, in seguito al concorso EUR/A/154 per l'assunzione di amministratori (carriera A 7/A 6) nel settore dell'audit e della contabilità.

A sostegno delle sue asserzioni, esso rileva:

- La violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, da parte della decisione 1° settembre 1983 relativa ai criteri applicabili alla nomina in grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione, nonché della Guida amministrativa.
- La violazione del principio «patere quam ipse legem fecisti» e di non discriminazione.
- L'esistenza nella fattispecie di un manifesto errore di valutazione.
- La violazione dei doveri di sollecitudine e di motivazione.
- La violazione dell'art. 39 CE.

Ricorso di Bioelettrica S.p.a. contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 10 febbraio 2003

(Causa T-56/03)

(2003/C 101/83)

(Lingua processuale: l'italiano)

Bioelettrica S.p.a., con l'avvocato Ombretta Fabe Dal Negro, ha presentato il 10 febbraio 2003 dinanzi al Tribunale di

primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, accertare l'inadempimento della Commissione europea nell'esecuzione del Contratto Termie BM/1007/94 del 12.12.1994;
- dichiarare risolto il contratto per causa imputabile alla Commissione;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea al pagamento in favore della ricorrente delle somme che verranno accertate in separato giudizio, a titolo di risarcimento dei danni che la stessa ricorrente ha subito a seguito del fallimento del progetto;
- in via subordinata, dichiarare in ogni caso nessun rimborso dovuto da parte di Bioelettrica in favore della C.E. per i finanziamenti e per gli interessi sugli stessi ad oggi ricevuti;
- condannare la Commissione europea alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda lo stesso progetto le cui decisioni di recesso, prese dalla Commissione, sono state impugnate nelle cause T-287/01 Bioelettrica/Commissione ⁽¹⁾ et T-42/03 Lurgi AG e Lurgi spa/ Commissione ⁽²⁾. A questo riguardo, la ricorrente riassume le dichiarazioni fatte dalla Commissione nell'ambito del suddetto progetto nel seguente modo:

- Il 6.9.2001 viene affermato il «decesso» del contratto;
- Il 20.11.2001 si è ritenuto che il contratto fosse «vivo»;
- Il 01.3.2002 viene affermato che il contratto è ancora «vivo»;
- Il 26.11.2002 viene dichiarato che il contratto era «morto», ma non dal 26.11.2002, ma addirittura dal 6.9.2001.

Si ritiene su questo punto che il Tribunale di primo grado non ha esaminato il merito della nuova revoca della Commissione, poiché oggetto di decisione nella causa T-287/01, sovraccitata, è la legittimità o meno del recesso del 6.9.2001, che è basato sull'art. 8.2(f) delle Condizioni Generali, Annex II al Contratto, mentre la risoluzione del 26.11.2002 si serve invece dell'art. 8.2(d) delle stesse Condizioni Generali.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-287/01.

⁽¹⁾ GU C 31 del 2.2.2002, pag. 15.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata.

Ricorso di Acciaierie e Ferriere Leali Luigi s.p.a. in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2003

(Causa T-58/03)

(2003/C 101/84)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 20 febbraio 2003, Acciaierie e Ferriere Leali Luigi s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Vezzoli, Gianluca Belotti e Elisabetta Stefania Piromalli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale annullare la Decisione impugnata;
- in via subordinata ridurre l'ammenda inflitta in considerazione dell'impossibilità di imputare a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi s.p.a. in liquidazione condotte poste in essere successivamente alla sua messa in liquidazione (25.11/4.12.1998), nonché in considerazione dell'errata applicazione della maggiorazione per la durata alla totalità della sanzione base, nonché delle specifiche condizioni finanziarie di Acciaierie e Ferriere Leali Luigi s.p.a. in liquidazione;
- condannare la convenuta alla rifusione di spese e onorari di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la stessa Decisione già impugnata nella causa T-27/03 S.P. c/ Commissione. I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa sopra menzionata. Si segnala in particolare la violazione dei diritti della difesa nel procedimento posto in essere dalla

convenuta, nonché una disparità di trattamento, consistente nell'aver concesso ad un'altra impresa coinvolta nel procedimento le attenuanti denegate alla ricorrente.

Ricorso della TQ3 Travel Solutions GmbH e della TQ3 Travel Solutions EMEA GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 febbraio 2003

(Causa T-59/03)

(2003/C 101/85)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 febbraio 2003 la TQ3 Travel Solutions GmbH, Bremen, Germania, e la TQ3 Travel Solutions EMEA GmbH Bremen, Germania, rappresentate dai sigg. T. Jestaedt, C. Thomas e T. Loest, Lawyers, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 9 dicembre 2002 che respinge la denuncia delle ricorrenti relativa al caso COMP/A.38321/D2-TQ3 Travel Solutions GmbH/Opodo Limited;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti operano nel settore delle agenzie di viaggio, in particolare dei servizi di trasporto aereo di viaggiatori d'affari e dei servizi connessi.

Il 3 novembre 2000 veniva comunicato alla Commissione un accordo di joint venture che creava la Opodo Limited, un portale on-line di viaggi realizzato da nove fra le maggiori compagnie aeree europee. A seguito della comunicazione pubblicata dalla Commissione che esponeva gli impegni proposti dalle parti notificanti e data l'intenzione della Commissione di autorizzare la joint venture, una delle ricorrenti proponeva formale denuncia contro la creazione della Opodo,

asserendo violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE. Nella decisione impugnata la Commissione respinge la denuncia della ricorrente.

A sostegno della loro domanda le ricorrenti invocano un manifesto errore di valutazione e una violazione dell'obbligo della Commissione di esaminare le denunce con la necessaria diligenza con riguardo al rischio di coordinazione, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

La Opodo è un'agenzia di vendita in comune creata da concorrenti che rappresentano la maggior parte del settore delle compagnie aeree e, secondo le ricorrenti, dà a tali compagnie aeree una notevole opportunità di allineare i loro prezzi. Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che gli impegni garantiranno che la Opodo non venga utilizzata né per lo scambio di informazioni commerciali sensibili né come strumento atto a consentire agli azionisti di coordinare il loro comportamento concorrenziale. Le ricorrenti lamentano inoltre la violazione dell'obbligo della Commissione di esaminare con la necessaria diligenza le denunce, la violazione del loro diritto di essere sentite nonché un manifesto errore di valutazione relativamente alla distorsione della concorrenza nella distribuzione dei biglietti aerei, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.

Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha riservato la giusta attenzione alla denuncia che la Opodo violasse l'art. 81, n. 1, CE in quanto quest'ultima era diretta a e avrebbe avuto l'effetto di consentire alle compagnie aeree di assicurare un controllo congiunto della distribuzione dei biglietti aerei, forzando le agenzie di viaggio indipendenti ad uscire dal mercato.

Infine, le ricorrenti invocano una violazione dell'obbligo della Commissione di esaminare le denunce con la necessaria diligenza, un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione della discriminazione, di cui all'art. 82, n. 2, CE.

A loro avviso, la Commissione non ha esaminato con la dovuta diligenza i raffronti dei prezzi esposti nella denuncia i quali mostravano un'evidente discriminazione. Le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa, da un lato, in un errore di diritto nel ritenere che la mancata emissione di biglietti più economici possa dipendere dal fatto che le ricorrenti concentrano la loro attività sui viaggiatori d'affari, e dall'altro, in un errore manifesto di valutazione nel negare la pertinenza del raffronto dei prezzi.

Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 febbraio 2003

(Causa T-60/03)

(2003/C 101/86)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 20 febbraio 2003, la ricorrente sopra indicata, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Aiello (Avvocatura dello Stato), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11.12.2002 C(2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR, in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di ECU in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo;
- condannare la Commissione alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), pari a Lire 94 940 620 056, riguardante la realizzazione di un invaso, mediante lo sbarramento sul torrente Gibbesi, al fine di assicurare un approvvigionamento idrico affidabile al polo industriale che si prevedeva di realizzare nel Comune di Licata, e consentire la valorizzazione irrigua di circa mille ettari di terreno.

A sostegno delle sue pretese la Regione ricorrente fa valere la violazione dell'art. 24 del Regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾, in quanto la decisione di soppressione del contributo è stata basata sul presupposto del cambiamento di destinazione d'uso

del manufatto, che è circostanza estranea a quelle contemplate nella richiamata disposizione regolamentare e che non risulta in concreto avvenuto nel caso di specie, nonché:

- eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto la decisione impugnata ha disposto la soppressione del contributo comunitario in assenza della base giuridica e comunque dei presupposti di fatto che eventualmente la possono legittimare;
- mancanza di motivazione circa un punto decisivo della fattispecie in quanto la Commissione ha ravvisato irregolarità e problemi nella gestione finanziaria dell'opera che non avevano invece alcun rilievo ai fini della soppressione del contributo comunitario.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20.

Ricorso della Irwin Industrial Tool Company contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 18 febbraio 2003

(Causa T-61/03)

(2003/C 101/87)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 febbraio 2003, la Irwin Industrial Tool Company, con sede in Hoffman Estates, USA, rappresentata dal sig. Graham Farrington, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 20 novembre 2002 della Terza Sezione di ricorso del convenuto;
- sentir ordinare al convenuto di riproporre la domanda all'ufficio dell'esaminatore per il riesame del marchio comunitario n. 1760867, e/o rimettere la detta domanda alla sua Commissione di ricorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94 relativo al marchio comunitario.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: QUICK-GRIP. — Domanda n. 1760867.

Prodotto o servizio: Utensili e strumenti azionati manualmente, morse, morsetti a C, morse a barra, premilamiere, morsetti per saldatori, morse a catena, morse a blocco, premilamiere a blocco, stringitubo a blocco, stringitubi, parti accessori dei detti prodotti.

Decisione impugnata presso la Commissione di ricorso: Rifiuto di registrazione.

Motivi di ricorso: Erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento n. 40/94.

— annullare la decisione tacita di respingere il reclamo del ricorrente datato 16 luglio 2002;

— condannare la Commissione alle spese anche nel caso di rigetto del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente fa valere in primo luogo la carenza di motivazione. Egli sostiene inoltre che l'esame comparativo dei meriti dei promovibili era scorretto e che non è stato effettuato tenendo conto dell'insieme dei funzionari idonei ad essere promossi.

Ricorso del sig. Georges Vassilakis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 febbraio 2003**(Causa T-62/03)**

(2003/C 101/88)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 febbraio 2003 il sig. Georges Vassilakis, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Georgy Manalis, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee, in quanto Autorità che ha il potere di nomina, di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado A 5 in relazione all'esercizio di promozione 2002 da carriera a carriera, come risultante dalle Informazioni Amministrative n. 40-2002 del 17 maggio 2002;
- annullare l'elenco dei funzionari promossi al grado A 5 in relazione all'esercizio di promozione 2002 da carriera a carriera, come risultante dalle Informazioni Amministrative n. 40-2002 del 17 maggio 2002 per la parte in cui questo non include il ricorrente;

Ricorso della Fondation Alsace contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 febbraio 2003**(Causa T-65/03)**

(2003/C 101/89)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 febbraio 2003, la Fondation Alsace, con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dall'avv. François Ruhlmann, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2002 e in subordine quella precedente ad essa collegata;
 - condannare la Commissione a pagare all'Association Fondation Alsace una somma pari a EUR 3 000 a titolo di risarcimento per il procedimento e per le spese processuali;
 - condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.
- In subordine:
- concedere all'Association Fondation Alsace i più lunghi termini di pagamento possibili.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso in esame è diretto contro la decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che obbligava la Fondation Alsace a restituirle la somma di EUR 18 000 (come importo principale) in seguito alla mancata esecuzione della convenzione di sovvenzione n. PSS*/0534 intesa all'organizzazione, a Strasburgo, di una conferenza dal 29 giugno al 2 luglio 1992, sul tema «Quale futuro per gli xenotrapianti e etica e xenotrapianti». Secondo la Commissione, uno degli obblighi della ricorrente non sarebbe stato rispettato, vale a dire la consegna di relazioni scientifiche.

A sostegno delle sue pretese, oltre all'assenza di motivazione, la ricorrente fa valere:

- La prescrizione del diritto alla restituzione, in quanto il rimborso della sovvenzione controversa viene richiesto più di dieci anni dopo che essa è stata concessa;
- L'esistenza nel caso di specie di un manifesto errore di valutazione, poiché la condizione relativa alla diffusione delle relazioni scientifiche sarebbe stata soddisfatta, tenuto conto della nazionalità e del numero dei partecipanti alla conferenza, che erano tutti importanti specialisti nel settore di cui trattava la conferenza.

Ricorso del sig. Miguel Angel Poveda Morillas contro Parlamento europeo, proposto il 28 febbraio 2003

(Causa T-69/03)

(2003/C 101/90)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2003 il sig. Miguel Angel Poveda Morillas, residente a Folkestone (Regno Unito), rappresentato dall'avv. Patrick Goergen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo 3 giugno 2002 che nega al ricorrente il beneficio dell'indennità di nuova sistemazione di cui all'allegato VII, art. 6, dello Statuto;

- ingiungere al Parlamento europeo di accordare al ricorrente l'indennità di nuova sistemazione di cui all'allegato VII, art. 6, dello Statuto, con effetto retroattivo al 1° giugno 2002;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex dipendente del Parlamento europeo, è stato collocato a riposo con ammissione al beneficio di una pensione d'invalidità con effetto al 1° giugno 1999. Il 31 maggio 2002 il ricorrente ha presentato al convenuto una domanda diretta ad ottenere l'indennità di nuova sistemazione di cui all'allegato VII, art. 6, dello Statuto, sostenendo di essersi di nuovo definitivamente sistemato, alla vigilia, in Inghilterra. Dato che tale domanda è stata respinta dal convenuto, il ricorrente ha proposto il presente ricorso e invoca a suo sostegno tre motivi:

- un errore manifesto di valutazione;
- la violazione del disposto dell'art. 6, n. 4, secondo comma, dell'allegato VII dello Statuto;
- la violazione dell'obbligo di motivazione.

Ricorso del sig. Herbert Meister contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 28 febbraio 2003

(Causa T-76/03)

(2003/C 101/91)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 febbraio 2003 il sig. Herbert Meister, domiciliato a Muchamiel (Spagna), rappresentato dal sig. Georges Vanderstanden, avocat, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Presidente dell'Ufficio 22 aprile 2002, con la quale si trasferisce il ricorrente, a partire dal 1° maggio 2002, al posto di consigliere giuridico del Vicepresidente incaricato delle questioni legali;
- ordinare la reintegrazione del ricorrente in tutti i suoi diritti, il che implica il trasferimento nel suo posto presso il dipartimento di origine, nella struttura in cui era impiegato inizialmente;

- ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, di ammontare stimato, provvisoriamente, con riserva di perfezionare la domanda, a EUR 50 000;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), è stato impiegato, fino al 1° maggio 2002, come Capo servizio della Divisione di annullamento. Con la decisione impugnata nel suo ricorso il ricorrente è stato trasferito al posto di consigliere giuridico del Vicepresidente incaricato delle questioni legali. A sostegno delle sue domande, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

- la motivazione erronea e insufficiente della detta decisione del 22 aprile;
- la violazione del principio di proporzionalità e della libertà d'espressione;
- la violazione dei diritti della difesa e in particolare del diritto ad essere sentito;
- la violazione del principio di buona amministrazione, e
- la violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso del sig. Tomás Salazar Brier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 marzo 2003

(Causa T-83/03)

(2003/C 101/92)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 3 marzo 2003, il sig. Tomás Salazar Brier, domiciliato in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti D. Ramón García-Gallardo Gil-Fournier e Dolores Domínguez Pérez, rispettivamente dei fori di Madrid e La Coruña, con domicilio eletto in Bruxelles, Square de Meeûs, 19, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 24 febbraio 2003 di rifiuto implicito causata dal silenzio della Commissione a fronte della domanda 528/02, e con cui non gli viene riconosciuto il

diritto al beneficio dell'indennità di espatrio e, pertanto, delle altre indennità accessorie conformemente alla giurisprudenza Lozano;

- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nelle cause T-205/02, Salvador García/Commissione ⁽¹⁾, T-298/02, Ana Herrero Romeu/Commissione ⁽²⁾ e T-299/02, Dedeu/Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 219 del 14.9.2002, pag. 22.

⁽²⁾ GU C 289 del 23.11.2002, pag. 38.

Cancellazione dal ruolo della causa T-305/01 ⁽¹⁾

(2003/C 101/93)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 29 gennaio 2003, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-305/01: Thalassa Seafoods S.A. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 56 del 2.3.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-84/02 ⁽¹⁾

(2003/C 101/94)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 30 gennaio 2003, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-84/02: Armand de Buck contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-244/02 ⁽¹⁾

(2003/C 101/95)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 27 gennaio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-244/02: G.D. Searle LLC contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 247 del 12.10.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-345/02 ⁽¹⁾

(2003/C 101/96)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 23 gennaio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-345/02: European Dynamics contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 19 del 25.1.2003.

III

(Informazioni)

(2003/C 101/97)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 83 del 5.4.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 70 del 22.3.2003

GU C 55 dell'8.3.2003

GU C 44 del 22.2.2003

GU C 31 dell'8.2.2003

GU C 19 del 25.1.2003

GU C 7 dell'11.1.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
